



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE

E

TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI TIVOLI

TRIENNIO 2020/2022

DECRETO N. 6/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

D.O.G. 2020/2022

Analisi dello stato dei servizi del Tribunale, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze.

Rispetto all'epoca della redazione dell'ultima segnalazione tabellare, ha trovato finalmente definitiva soluzione il problema annoso ed allarmante degli spazi da destinare ad archivi per gli Uffici giudiziari del Circondario.

Infatti, attraverso una serrata interlocuzione col Ministero e una decisa azione sul campo si è riusciti ad ottenere uno spazio, ancorchè non contiguo al Tribunale, ben sufficiente per mettere in sicurezza alla actualità tutta la mole dei documenti degli Uffici giudiziari del Circondario, liberando così spazi vitali all'interno degli stessi e permettendo la restituzione ai vari Comuni dei loro locali da gran tempo occupati, che contengono atti delle ex preture e sezioni distaccate e uffici del giudice di pace soppressi, nonché schede elettorali.

Sono in corso le acquisizioni dei contratti per il facchinaggio e gli arredi necessari, mentre è pressochè risolto l'aspetto riguardante la vigilanza dell'Archivio da remoto.

Il trasporto e la sistemazione di tutta questa mole ingentissima di documentazione al nuovo Archivio centralizzato (compito al quale saranno dedicati i prossimi mesi) permetterà di conservare adeguatamente tutto il materiale di pertinenza e di destinare anzitutto gli spazi liberati all'interno degli Uffici alla conservazione del solo " archivio corrente ".

Inoltre, questa razionalizzazione degli spazi interni permetterà poi di fronteggiare, almeno nel primo periodo, le necessità derivanti dal previsto incremento della attività giurisdizionale.

Il Tribunale ha infatti ottenuto, anche qui dopo una continua e pressante attività nei riguardi del Consiglio Giudiziario, del C.S.M. e del Ministero, il riconoscimento del sottodimensionamento della propria pianta organica dei magistrati ed il suo nuovo disegno, contenuto nel decreto ministeriale 14 settembre 2020 che ha disposto un aumento di ben sette posti.

Per il corrente anno 2021 è possibile prevedere, stanti le pubblicazioni in atto, l'arrivo di cinque nuovi giudici.

Questa essenziale novità, una volta a regime, si tradurrà in un notevole incremento della attività giurisdizionale, che si innalzerebbe ulteriormente qualora venisse a compimento anche il progetto di aumento della pianta organica dei magistrati onorari, attualmente *in itinere*.

Inoltre, come è naturale, a tali incrementi dovrà far seguito un aumento della pianta organica del Personale amministrativo, già insufficiente oggi e sicuramente domani assolutamente non più in linea con i maggiori compiti cui dovrà attendere.

La liberazione degli spazi interni degli Uffici dal materiale che verrà portato nel nuovo Archivio centrale è quindi funzionale alla loro riconversione in locali per le Cancellerie, per aule di udienza, per studi da destinare ai nuovi magistrati che, allo stato, sono già insufficienti per il Personale presente.

La situazione logistica è poi complicata, nel Palazzo del Tribunale, dalla circostanza che lo stesso è di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni ed è soprattutto vincolato dalla Soprintendenza (si tratta di un Edificio del diciottesimo secolo).



Nella programmazione triennale dei lavori da eseguire è prevista la riconversione dei locali in tal senso, così come si sono raggiunti accordi col Comune di Tivoli per l'utilizzo di locali esterni per la celebrazione di udienze particolarmente affollate.

La situazione è comunque assai grave, ed è destinata ad acuirsi quando (presumibilmente alla fine del corrente anno) inizieranno i lavori per la riqualificazione della palazzina comunale che ospita l'Ufficio del giudice di pace di Tivoli e l'UNEP, con conseguente necessità di allocare altrove i servizi ed il Personale per almeno un biennio. Sono in corso interlocuzioni per sollecitare il Ministero a provvedere per tempo a fornire sistemazioni alternative.

Diversa soluzione sarebbe quella di promuovere la edificazione di un nuovo Palazzo di Giustizia che accolga tutti gli Uffici di Tivoli, con annessi archivi, parcheggi ecc.

Sul punto, sono in corso interlocuzioni con il Comune dovendo esso farsi carico della individuazione di un'area da destinare al bisogno ovvero di un edificio da riconvertire.

Allo stato, perciò, si è in una fase di transizione, all'esito della quale sarà possibile valorizzare al meglio gli arrivi dei nuovi magistrati (ai fini di un incremento della produttività, specie in termini di smaltimento delle pendenze ultratriennali) solo nella misura in cui a tali arrivi si accompagneranno provvidenze in tema di ulteriori dotazioni di Personale amministrativo e reperimento di nuove aule da destinare alle più numerose udienze da celebrare.

Ancora con riguardo ai servizi una ulteriore criticità, già esistente e non risolta, riguarda la circostanza della minima dotazione organica di posti semidirettivi per il Tribunale.

Uno sguardo alle nuove piante dei Tribunali, quali risultanti dal recentissimo decreto ministeriale, mostra che il Tribunale di Tivoli continua a costituire un *unicum* nella realtà nazionale, essendo il solo che con ben 28 giudici si vede attribuito un solo Presidente di sezione (vi sono Uffici che con lo stesso numero di giudici ne hanno 4 e pure 5, nonché Uffici che con assai meno giudici ne hanno fino a 3).

In tale situazione, vi saranno criticità per lo svolgimento ordinario dei compiti di direzione dell'Ufficio, poiché la attuale Circolare contiene novità rilevanti in punto di deleghe presidenziali e funzioni di coordinamento dei settori, con tendenziale impossibilità per il dirigente di avvalersi di altri che il Presidente di Sezione.

In ordine ai carichi di lavoro ed ai flussi delle pendenze, la situazione del Tribunale di Tivoli nel periodo è rappresentata dalle tabelle statistiche allegate.

La realtà attuale del settore civile, rappresentata nelle statistiche, rende palese che la scelta di assegnare a ciascuno dei magistrati addetti un ruolo promiscuo ed un ruolo specializzato si è dimostrata funzionale al buon andamento della giurisdizione.

Con l'utilizzo anche dei magistrati onorari in funzione del contenimento dei ruoli promiscui e la assai notevole attività di definizione dei procedimenti portata avanti dai giudici nello scorso triennio, si è oggi realizzato un contenimento delle pendenze generali dei procedimenti (dai 21.375 del 1.1.2017 ai 20.997 del 30.6.2020), giungendo così a ruoli in media di circa 600 cause, rispetto alle 700 dichiarate nelle precedenti tabelle, numeri che permettono oggi al giudice non solo una più rapida conclusione di processi ma di attendere con maggiore efficacia alla materia specialistica di pertinenza, sui cui si concentra l'altra metà del suo assai rilevante impegno.

Ed infatti, proprio nelle materie specialistiche si segnalano i miglioramenti più significativi.

Specie dove la materia specialistica è trattata da più magistrati (è ad esempio il caso delle esecuzioni immobiliari, con quattro addetti o delle procedure concorsuali, con due) si sono avuti nel periodo notevoli risultati positivi.

Così, nel periodo sopra descritto si sono ottenute significative diminuzioni delle pendenze nelle esecuzioni immobiliari (da 2745 a 2640) e nel fallimento (da 440 a 407).

Oltre perciò ai carichi di lavoro individuale, anche i flussi generali delle pendenze si dimostrano oggi in diminuzione rispetto al triennio precedente e tale dato permette (nonostante un certo rallentamento generale causato dalla pandemia da Covid-19, i cui

effetti si proietteranno anche nel corrente anno) di guardare con fiducia all'obiettivo di una generale riduzione delle pendenze alla fine del triennio di validità delle nuove tabelle. Quanto al settore lavoro, nonostante il sottodimensionamento della pianta ministeriale (tre giudici) rispetto ai flussi delle iscrizioni ed alla vastità del Circondario e alle frequenti assenze per congedi di maternità dei giudici assegnati, vi sono stati risultati sempre brillanti in ordine alle definizioni, che hanno permesso di tenere bene sotto controllo le pendenze (da 7065 a 6711), pur a costo di mantenere carichi di lavoro individuale che non hanno paragone con la contigua realtà romana.

Nel settore penale dibattimentale permane e anzi si è andata purtroppo aggravando una situazione di criticità allarmante, con un costante e consistente aumento delle pendenze, che trova la sua esclusiva spiegazione nell'incredibile sottodimensionamento della pianta organica (un presidente di sezione, cinque giudici dibattimentali) rispetto alla domanda di giustizia del Circondario e con l'operatività, peraltro esclusivamente a partire dal 2018, di soli due GOP.

Recentemente si è posto appunto parziale rimedio a tale obiettiva situazione con la destinazione alla Sezione penale, secondo le determinazioni tabellari già adottate, di n.4 posti di giudice nell'ambito del complessivo aumento della pianta organica del Tribunale (3 al dibattimento ed 1 al GIP/GUP); ma, ovviamente, le ricadute positive di tale intervento si avverteranno solo dopo l'avvenuta copertura dei posti in questione e la conseguente riorganizzazione dell'Ufficio.

Alla attualità va purtroppo rilevato che pur a fronte di una attività definitiva obiettivamente elevata, svolta su due collegi, cinque ruoli monocratici di magistrati professionali, un ruolo monocratico a stralcio del Presidente di sezione e due ruoli assegnati ad altrettanti G.O.P., permane un rilevante squilibrio di funzionalità, insensibile agli interventi già effettuati e qui di seguito riassunti:

- a) introduzione, con procedimento tabellare 'partecipato', dei criteri di priorità nella fissazione e trattazione dei processi, con utilizzo dell'applicativo GIADA 2 per tutto il settore monocratico;

- b) stipula di apposita intesa il 17.11.2017 col Procuratore della Repubblica, dando seguito alle linee guida stabilite con documento del 25.7.2017 dalla Conferenza Distrettuale in ordine a "priorità e gestione dei flussi degli affari penali", contenente anche specifici interventi concernenti il numero annuo massimo dei processi a citazione diretta da fissare. In breve, l'applicativo ministeriale GIADA2 è conformato per fissare un numero annuo limitato di processi a citazione diretta e i rimanenti restano in attesa di udienza, secondo i criteri di priorità di cui all'Intesa e recepiti nel progetto tabellare, presso la locale Procura della Repubblica. Dunque, il netto decremento delle sopravvenienze monocratiche che si apprezza nei dati, soprattutto rispetto al 2017, non deriva da una riduzione della domanda di processo, ma è frutto di tale nuovo approccio organizzativo.
- c) previsione nella stessa occasione dell'intesa del 17.11.2017 della valorizzazione nell'ordine di trattazione dei processi della circostanza della imminente prescrizione nei procedimenti di minore allarme sociale e privi di parte civile. In particolare, è stato previsto nel rito monocratico, in relazione ai fatti commessi prima del 2 agosto 2017, che *"Per tutti i processi diversi da quelli ricompresi nella fascia A) e di quelli della fascia B) per i quali vi sia costituzione di parte civile o il Giudice -anche su indicazione del PM o delle altre parti- ritenga che ricorrano ragioni di celere trattazione, nel caso di ragionevole previsione di maturazione del termine massimo di prescrizione (dunque tenuto conto dell'interruzione) entro i 15 mesi successivi, il Tribunale differirà la trattazione e collocherà il procedimento, in sede di rinvio, nell'ultima fascia dei procedimenti non prioritari evitando inutili attività"*.

Ma, come detto, nonostante lo straordinario impegno tuttora richiesto ai giudici del dibattimento in sede monocratica, con ruoli consistenti in media di circa 1200 procedimenti e con un costante flusso di affari presentati con rito direttissimo; nonostante l'apporto dei GOP, con la costituzione di due ruoli monocratici composti,

ad oggi, da circa 500 affari ciascuno; e nonostante gli effetti del diverso approccio sulle sopravvenienze e sulla trattazione dei processi prossimi alla prescrizione, la situazione permane gravissima, con una punta di assoluto allarme per la continua crescita della pendenza nel settore collegiale, caratterizzata da una sempre maggiore incidenza di processi con detenuti, come si evince dai rispettivi prospetti M314 estratti da Consolle penale.

È assolutamente chiaro, in definitiva, che tenuto conto dell'entità dell'arretrato accumulato negli anni passati e dell'andamento complessivo dei flussi delle sopravvenienze, soprattutto quello irriducibile che grava in sede collegiale, solo con un organico adeguatamente ampliato e concretamente funzionante il Tribunale potrà acquisire una capacità di definizione adeguata a corrispondere, in tempi ragionevoli, alla domanda di Giustizia penale del Circondario.

Appare certamente migliore la situazione dell'Ufficio GIP/GUP, dove i dati descrivono un sostanziale equilibrio virtuoso nella sua funzionalità. In tale Settore deve evidenziarsi tuttavia, per il forte impegno che comporta tale attività non definitiva, l'elevato numero dei provvedimenti emessi su misure cautelari personali, su misure reali, in tema di incidente probatorio e di convalida dell'arresto o del fermo, attività che occupano costantemente i giudici, come si evince dai prospetti esaminati per la predisposizione dei progetti di gestione annuali.

Proprio questo ultimo aspetto, relativo alla straordinaria incidenza della domanda cautelare e di interventi interlocutori qualificati, costituisce il tratto distintivo della natura dei flussi che interessano l'Ufficio Gip/Gup e, per la sua relevantissima portata, pone obiettive criticità.

Verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al precedente triennio

Nella tabella precedente per il Settore civile gli obiettivi sono stati così indicati : “ Gli

obiettivi prioritari per il triennio di validità della tabella nel settore civile sono comunque indicati nella progressiva eliminazione delle cause di durata ultra triennale e nella diminuzione in assoluto delle pendenze nel settore e specialmente nella materia delle esecuzioni immobiliari. ”

L'esame dei dati statistici triennali e dei risultati dei programmi di gestione dei procedimenti civili di cui all'art. 37 di n. 98/2011, che costituiscono appunto strumenti annuali di attuazione del DOG, dimostrano che l'obiettivo generale è stato raggiunto, poiché oltre alle pendenze assolute del settore, anche quelle dei procedimenti ultratriennali sono progressivamente in diminuzione e sono stati eliminati i procedimenti indicati anno per anno, anche in percentuale maggiore di quella stabilita.

Assieme alle pendenze in assoluto sono poi specialmente diminuite, come da obiettivo dichiarato, quelle delle espropriazioni immobiliari, caratterizzate da precedenti anni di immobilismo (qui, negli anni 2018 e 2019 si è realizzata una netta inversione di tendenza, definendosi rispettivamente 862 e ben 1033 procedimenti, a fronte dei 646 e 617 sopravvenuti).

Per il Settore penale, nella precedente tabella gli obiettivi erano stati individuati nel rispetto dei criteri di priorità, introdotti per la prima volta, e nel mantenimento dei “ *dati medi emersi negli anni precedenti* ”. Tale prospettiva si fondava sulla costituzione di un quinto ruolo monocratico, sul maggiore coinvolgimento dei GOP, sugli effetti della nuova gestione concordata delle sopravvenienze monocratiche, sull'incremento del numero delle udienze collegiali (da due a tre mensili su ciascuno dei due collegi) e sulla stabilizzazione della copertura con tre giudici dell'Ufficio GIP/GUP. Tuttavia era espressamente previsto che lo sforzo di organizzazione dei ruoli dibattimentali monocratici, con rimodulazione del numero dei procedimenti a citazione diretta a partire dal 1.1.2018, in modo da poter assicurare ai processi prioritari udienze di fissazione e di trattazione conformi alle indicazioni legislative e consiliari, avrebbe comportato “ *la concentrazione dell'attività monocratica sui più complessi* ”

procedimenti 'prioritari' e quindi una contrazione del numero delle sentenze emesse e dei procedimenti definiti".

Nel dibattito, l'esame dei dati statistici triennali e dei risultati dei programmi di gestione dei procedimenti penali di cui all'art. 37 dl n. 98/2011, che costituiscono appunto strumenti annuali di attuazione del DOG (e che questo Tribunale ha predisposto, anche se facoltativi, pure nella materia penale), dimostrano che l'obiettivo generale di contenimento non è stato raggiunto. Per il Settore dibattimentale, infatti, si registra: a) un aumento delle pendenze monocratiche del 29,5%, con miglioramento dell'indice di ricambio (da 75 a 86 a fine periodo) e peggioramento dell'indice di smaltimento (da 29,3 a 21,9 a fine periodo), nonché con aumento della durata da 2,4 a 3,6; b) un aumento ancora più rilevante delle pendenze collegiali, pari al 53,5%, seppure con miglioramento degli indici di ricambio (da 51 a 70 a fine periodo) e di smaltimento (da 14,1 a 16,2 a fine periodo), nonché con una certa diminuzione della durata (da 6,1 a 5,2).

Le ragioni di tale esito possono essere così individuate: 1) la concentrazione dell'attività definitoria sui processi prioritari ha comportato, come previsto, un netto innalzamento della qualità e difficoltà media degli affari esauriti nel settore monocratico, con conseguente proporzionale riduzione dei numeri totali; 2) nel 2017 il settore collegiale ha risentito della necessità di rinnovare, con i criteri praticati anteriormente alla sentenza 'Bajrami' delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tutti i dibattimenti già incardinati con il precedente Presidente di sezione, ovvero la totalità degli affari pendenti posto che entrambi i collegi erano presieduti da quel magistrato; 3) da giugno 2019 a gennaio 2020, un collegio del Tribunale è stato impegnato nella trattazione e nella definizione, con calendario straordinario bi-settimanale di udienze tenute presso l'Aula Bunker di Roma-Rebibbia, del maxi-processo cd Tibur a carico di 32 imputati detenuti; tale imprevedibile circostanza ha comportato assai notevole pregiudizio per lo svolgimento dell'attività ordinaria monocratica e collegiale presso la sede del Tribunale, con il differimento sistematico degli affari ordinari.

Per altro verso, può dirsi che è stato garantito il rispetto dei criteri di priorità e, più in particolare, la definizione tempestiva di tutti i procedimenti con misure cautelari personali, in modo da evitare casi di cessazione dell'efficacia per ragioni di mera durata della fase processuale.

Nell'Ufficio GIP/GUP gli obiettivi programmati possono invece considerarsi di fatto raggiunti, posto che i dati raccolti documentano che le pendenze 'noti' sono passate da 1640 a 1756, con modesto e fisiologico aumento percentuale del 7,1% e contestuale incremento del 2,4% della attività definitoria svolta dai tre magistrati. La produttività pro-capite obiettivamente elevata e crescente ha portato, inoltre, ad un indice di ricambio attestato sul soddisfacente valore di 101, con richieste di misura cautelare provenienti dalla Procura esitate in media in un tempo inferiore ai sei mesi (*fonte: query cod SGP47 estratta da ARES*) e durata dell'udienza preliminare, avendo come riferimento la prima udienza utile e senza considerare i riti alternativi, pure in media inferiore ai sei mesi (*fonte: query SGP48 estratta da ARES*).

A fronte di tali dati, che denotano un sostanziale equilibrio virtuoso della funzionalità dell'ufficio GIP/GUP, si è già evidenziata, tuttavia, la crescente pressione sull'Ufficio connessa all'elevato numero dei provvedimenti su misure cautelari personali, su misure reali, in tema di incidente probatorio e di convalida dell'arresto o del fermo che hanno occupato i giudici nel periodo in questione (fonte: prospetti esaminati per programma di gestione).

Individuazione degli obiettivi prioritari per il triennio di validità della tabella e illustrazione delle scelte organizzative adottate per realizzarli

Settore civile

Il principale obiettivo prioritario di miglioramento della efficienza del Tribunale per il periodo di validità della tabella è quello di riuscire ad aggredire efficacemente l'arretrato

ultra triennale dell'Ufficio, ottenendo comunque una progressiva eliminazione delle controversie di più risalente iscrizione.

Infatti, con riguardo a tutto il settore civile, l'esame delle pendenze e dei flussi statistici dimostra che la sofferenza esistente ed il vero problema del Tribunale di Tivoli risiede in quello che può essere definito l'arretrato in senso proprio.

È infatti assolutamente da evitare la confusione terminologica (e quindi concettuale) tra la pendenza o, meglio, la giacenza dell'Ufficio e l'arretrato, dovendosi per pendenza intendere la giacenza quale risultato contabile del fisiologico ricambio tra sopravvenienze e definizioni nel periodo, sommato al dato della pendenza dell'analogo periodo precedente, ed invece per arretrato il vero e proprio debito giudiziario poiché costituito dalle controversie aventi durata superiore a quella fisiologica, cioè rientranti nei parametri del c.d. rischio-Pinto (3 anni).

Quindi, per apprezzare l'effettiva sofferenza nel settore civile bisogna anzitutto individuare con esattezza l'arretrato, cioè l'insieme delle controversie pendenti da oltre un triennio.

Inoltre, il dato va depurato di quella pendenza che non può considerarsi rilevante, poiché la sua definizione non dipende dalla volontà del Giudice (è il caso, ad esempio, della materia attribuita al Giudice tutelare, ove il fascicolo riguardante le interdizioni le inabilitazioni e le amministrazioni di sostegno pende sostanzialmente per tutta la vita del soggetto che vi è sottoposto).

L'esame della situazione e l'individuazione dei rimedi nel settore civile presuppongono quindi l'esatta individuazione dell'arretrato, cioè delle cause contenziose aventi durata superiore al triennio.

Con riguardo all'arretrato, e specie a quello " del secolo scorso " e comunque ultradecennale, va subito perciò effettuata l'esatta individuazione delle controversie che lo compongono.

Specie su tali procedimenti, purtroppo ancora numerosi in particolare nella materia della espropriazione immobiliare, dovrà concentrarsi prioritariamente l'attività dell'Ufficio, che non può solo attestarsi sul dato (certo importante ma non decisivo a

questo fine) del raggiungimento del “ pareggio ” annuale tra sopravvenienze e definizioni.

L'operazione che andrà effettuata presuppone l'individuazione mediante i sistemi SIECID e SIECIC delle controversie pendenti da oltre un triennio e quindi per quelle ultradecennali si provvederà alla loro successiva individuazione fisica mediante la apprensione materiale del relativo fascicolo.

Tali controversie assai risalenti saranno quindi esaminate singolarmente dal Giudice assegnatario del relativo ruolo e, qualora effettivamente già definite, (fatto non infrequente), sarà disposta la eliminazione della relativa pendenza dal sistema informatico, mentre qualora non fossero definite, la loro individuazione fisica sarà funzionale al programma di smaltimento, secondo quanto si tratterà subito di seguito. Individuato così l'effettivo arretrato del Tribunale, e depurato dai dati che ancora ne potrebbero falsare la rappresentazione, si potrà porre mano ad un programma di progressivo smaltimento che metta al riparo del cd. Rischio-Pinto e, soprattutto, assicuri la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) presso l'Ufficio.

Tenuto conto dei flussi rilevati, della popolazione del Circondario e della pianta organica attuale, si ritiene che lo smaltimento dell'arretrato civile debba avvenire attraverso l'adozione dei principi generali del modello organizzativo denominato Strasburgo2 (cfr. la sua elaborazione in sede ministeriale del 12 dicembre 2014).

Tutte le controversie pendenti da più di tre anni andranno così individuate specificamente; quindi, con la partecipazione dei giudici interessati si dovrà stabilire un programma per il loro prioritario smaltimento, anche a costo di sacrificare pacchetti di cause di nuova iscrizione (non avendo appunto valenza completamente positiva il mero pareggio tra sopravvenienze e definizione, se non accompagnato da una congrua e progressiva definizione dell'arretrato).

Per le cause ultradecennali si deve prevedere, grazie alla loro previa individuazione fisica ed esame del fascicolo da parte del magistrato, la loro più celere definizione mediante una corsia assolutamente preferenziale.

Attraverso l'adozione dei principi del programma Strasburgo 2 (che ha dato risultati assai positivi in realtà simili a quella del Tribunale di Tivoli: cfr. pure l'Aggiornamento del censimento speciale della giustizia civile, redatto dal Ministero il 11 agosto 2015) si ritiene perciò che alla fine del triennio possa essere significativamente smaltito l'arretrato più risalente (aspetto a parte, invece, è costituito dalla durata dei processi solo formalmente contenziosi ma sostanzialmente esecutivi: come la divisione endoesecutiva, con la sua parentesi di vendita forzata, su cui *infra*). Con riguardo poi alla ordinaria gestione delle controversie civili, fermo come sopra detto il mantenimento dell'attuale modulo organizzativo del ruolo ordinario comune a tutti i giudici e di quello speciale attribuito ai singoli, il notevolissimo flusso dei procedimenti in entrata combinato con la giacenza in essere e la attuale scopertura della pianta organica dei magistrati togati e dei magistrati onorari (questa pure pesantemente sottodimensionata), impone anzitutto l'adozione di ogni provvidenza che possa alleggerire il giudice nella gestione del processo, permettendogli di concentrare le energie nella fase decisoria.

Così, nonostante la ristrettezza nelle dotazioni, va mantenuta la struttura dell'Ufficio per il Processo almeno a supporto di due settori civili ed uno penale; quindi, vanno affiancate al giudice figure professionali che possano supportarlo nella attività processuale.

La tenuta ordinata del fascicolo, l'esistenza di relazioni sui punti fondamentali della controversia e sulla attività istruttoria svolta, la ricerca dottrinale e giurisprudenziale, la predisposizione di modelli di provvedimento, sono attività di supporto che potranno notevolmente alleggerire l'attività del giudice e permettergli di attendere più proficuamente all'attività decisoria.

Sul punto, l'Ufficio può inoltre giovare della vicinanza con la sede giudiziaria di Roma, al fine della discussione ed armonizzazione degli orientamenti e delle prassi giurisprudenziali, specie in settori caratterizzati dalla serialità delle problematiche.

È indubbio, infatti, che l'estrema specializzazione di un Ufficio giudiziario permette il formarsi di orientamenti giurisprudenziali decisi e condivisi che condizionano la più

celere definizione delle controversie (quando non ne impediscono addirittura il sorgere).

Così, attraverso modalità telematiche, consultazioni periodiche e anche attraverso strumenti istituzionali (come la partecipazione a riunioni ex art. 47quater O.G. assieme a giudici del Tribunale di Roma e altri del Distretto) sarà possibile uno scambio proficuo di esperienze con magistrati inseriti in Sezioni altamente specializzate, con effetti positivi sulla individuazione delle soluzioni più idonee alle fattispecie.

Ancora ai fini della più celere definizione delle controversie e del mantenimento della qualità del lavoro giudiziario si potrà infine prevedere la creazione di un archivio giurisprudenziale interno al Tribunale onde permettere (specie con riguardo alle materie di competenza promiscua) a ciascun giudice di giovare del lavoro già effettuato; quindi, previa massimazione delle decisioni, anche con l'ausilio dei giovani in tirocinio, potrà procedersi alla pubblicazione del materiale sul sito Internet, quale utile servizio ai professionisti ed in generale alla popolazione del Circondario. Sul punto, sta oggi partendo una collaborazione con il locale C.O.A.

Discorso particolare merita poi la materia della espropriazione forzata.

Per quella mobiliare e presso terzi va ricercata la loro più spedita conclusione, tenendo conto della semplicità e celerità che caratterizza tali forme di esecuzione, delle modalità di conclusione atipica del processo previste dalla legge in ipotesi di disinteresse del mercato per i beni posti in vendita e delle più celeri modalità di vendita telematica ormai da tempo sperimentate e la semplificazione degli adempimenti nella espropriazione presso terzi. Per le esecuzioni in forma specifica, spesso condizionate da eventi esterni che ne ritardano la conclusione (come necessità di autorizzazioni amministrative o della partecipazione di terzi per effettuare i lavori necessari) dovrà comunque tenersi conto della esigenza preminente della ragionevole durata del processo, adottando tutte le iniziative necessarie per garantirla.

Quanto alla espropriazione immobiliari, le rilevazioni statistiche effettivamente testimoniano la attuale notevole sofferenza del settore, che presente il numero

percentualmente maggiore di cause pendenti da oltre dieci anni (pari al 73,5% del totale del Settore civile).

Ora, sicuramente si registreranno effetti positivi in ordine allo smaltimento delle pendenze per il fatto dell'essere oggi impegnati in questo settore tre magistrati togati ed uno onorario, cosa che ha già permesso di registrare una accelerazione notevole nella definizione delle procedure.

Questa situazione rischia però di non essere sufficiente rilevato l'attuale costante andamento negativo del mercato immobiliare in genere, che si riflette altresì nella vendita forzata, aggravato dalla legislazione speciale introdotta a seguito della pandemia da Covid-19 che ha dapprima provocato un blocco assoluto delle procedure ed ancora oggi poi non permette (almeno fino al prossimo luglio 2021) di vendere la casa di abitazione del debitore.

Infatti, vi è in generale una ragione specifica delle difficoltà della espropriazione immobiliare, che si ricollega direttamente alla attuale situazione economica del Paese. Come è noto, l'esecuzione immobiliare si può definire principalmente o attraverso la vendita del bene pignorato o, viceversa, attraverso la desistenza del creditore.

Entrambi gli eventi presuppongono l'esborso di somme di denaro: la vendita da parte dell'aggiudicatario, la desistenza da parte del debitore.

Orbene, nella attuale situazione economica la mancanza di disponibilità finanziarie ha anzitutto portato ad una crescita esponenziale delle procedure esecutive immobiliari, poiché i mutuatari non riescono a pagare le rate relative ai prestiti ottenuti e gli Istituti di credito si risolvono ad aggredire la loro unica garanzia patrimoniale, pignorando l'immobile.

Ma ciò che maggiormente si deve rilevare è la incontrovertibile circostanza che entrambe le principali forme di definizione della procedura esecutiva immobiliare sono largamente indipendenti dall'azione del giudice che la dirige, poiché è intuitivo che se il debitore non adempie ovvero se nessuno partecipa agli incanti la procedura pende per anni senza pratica possibilità di più celere definizione.

Ed è appunto quello che sta accadendo attualmente, allorquando le definizioni per rinunzia ovvero conversione del pignoramento diminuiscono e, soprattutto, non vi sono sufficienti offerte di acquisto degli immobili (almeno finchè, attraverso i plurimi ribassi previsti dalla legge, nella dilatazione temporale della procedura, il prezzo diviene estremamente conveniente).

La perdurante crisi economica, aggravata dalla pandemia, è verosimile produrrà quindi ancora una diminuzione delle aggiudicazioni e delle estinzioni per intervenuto pagamento del debito, fatti questi che contribuiscono alla evidenziata sofferenza del settore.

Le più recenti riforme in oggetto, (mosse dalla consapevolezza della importanza per la vita degli attori economici del Paese e degli investitori esteri della celere e proficua conclusione del processo di recupero dei crediti), impongono però la presa di coscienza che con modelli organizzativi adeguati può in tempi ragionevoli giungersi alla vendita del bene o alla constatazione della infruttuosità della esecuzione forzata, definendosi comunque la procedura.

Il modello processuale allora proposto per la vendita immobiliare, onde giungere alla auspicata contrazione dell'arretrato nel Tribunale, parte dalla immediata presa di contatto da parte del g.e. coi suoi ausiliari (cd. custodia anticipata), dalla particolare attenzione volta alla perizia di stima (vera radiografia di tutte le caratteristiche del bene pignorato e strumento principale per il formarsi del convincimento del mercato), dalla liberazione anticipata del bene (così da poterlo garantire in consegna all'acquirente al momento del pagamento del prezzo), dalla particolare attenzione per la pubblicità della vendita e dalla attenta gestione della fase delle visite da parte del custode.

Soprattutto, il modello proposto comporta uno stretto controllo da parte del g.e. sulla attività del professionista delegato al quale, in armonia con le nuove disposizioni della legge, si impone una serie predefinita e chiusa in un tempo limitato di esperimenti di vendita, così da giungere senza dilazioni alla aggiudicazione del bene ovvero alla constatazione che lo stesso (nonostante in ribassi cospicui e predeterminati del prezzo

di asta) non è appetito dal mercato, con conseguente chiusura della procedura per infruttuosità.

Essenziale poi si palesa l'attività di formazione e gestione dei professionisti delegati alla vendita, degli esperti stimatori e in genere di tutti i consulenti tecnici e degli ausiliari del Tribunale di Tivoli (che le passate relazioni ex art. 37 del Presidente pongono in rapporto alla eccessiva durata dei procedimenti), così da giungere progressivamente ad una condizione che permetta al giudice la scelta ragionata ed il controllo dell'attività dell'ausiliario ed al Presidente la possibilità di esercitare efficacemente i poteri che la legge gli commette in tema di vigilanza sulle nomine, sulla equa ripartizione degli incarichi, sui compensi liquidati.

Su tutta questa materia, del resto, si è significativamente espresso il C.S.M. il 11 ottobre 2017 con la delibera sulle " buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida ": la loro convinta adozione presso il Tribunale costituisce quindi un ulteriore mezzo per il progressivo abbattimento dell'arretrato .

La necessità di aggredire nella materia della espropriazione immobiliare i procedimenti pendenti da oltre un decennio (presenti al 30 giugno 2020 nella allarmante quantità di 391 su 2640, pari cioè al quasi il 15% del totale) consiglia quindi di concentrare su tale attività le funzioni dell'Ufficio per il Processo istituito nel settore, in modo che il GOP ed i tirocinanti assegnati possano, con l'ausilio del personale amministrativo, mettere in condizione i giudici addetti di individuare celermente nei fascicoli di più vecchia data le questioni giuridiche e di fatto onde portarli ad una pronta definizione.

Ulteriori obiettivi prioritari per il miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel triennio di validità delle tabelle, sono il più ordinato svolgimento delle udienze e la maggiore prevedibilità delle decisioni.

Lo svolgimento delle udienze è stato già strutturato, anche mediante opportuni Protocolli con il Foro, attraverso la previsione di distinte fasce orarie per incumbenti omogenei, pure se da un anno a questa parte la legislazione speciale per il contrasto alla pandemia da Covid-19 ha profondamente mutato " luogo " e tempi delle udienze.

Nella prospettiva di un ritorno alla normalità e per privilegiare una trattazione ordinata e proficua dei procedimenti, andrà implementata ogni provvidenza (anche di carattere informatico, come la possibilità per gli avvocati di pre-compilare il verbale e trasmetterlo telematicamente al giudice) che permetta di trattare ciascuna procedura in maniera approfondita e con un suo proprio tempo dedicato, abituando l'Utenza ad una puntuale comparizione ad orario fisso.

Quanto alla uniformità giurisprudenziale, che si manifesta in decisioni ancorate a principi di diritto stabiliti, e perciò prevedibili, sia per il civile ordinario che per le materie specializzate è necessario attuare momenti di confronto tra i giudici, oltre che nelle periodiche riunioni ex art. 47 quater O.G., anche in seminari e convegni da organizzare assieme al Foro. Molto importante potrà rivelarsi in tal senso l'iniziativa di promuovere la creazione di una rassegna locale di giurisprudenza, già sopra esposta.

Settore penale

Gli obiettivi prioritari per il settore penale sono: a) la riduzione delle pendenze dibattimentali, con miglioramento della durata media e diminuzione quantomeno delle pendenze ultraquinquennali; b) il mantenimento della situazione di regolare funzionalità dell'Ufficio Gip/Gup.

Per quanto riguarda il settore dibattimentale è bene precisare che la quota di arretrato particolarmente risalente nel tempo è imponente. Secondo i dati acquisiti per il programma di gestione 2021, al dibattimento monocratico risultano pendenti al 31.12.2020 ben 2487 procedimenti ultratriennali (+21 appello al G.d.P.), mentre al dibattimento collegiale risultano pendenti ben 154 procedimenti ultratriennali. Il computo dei processi ultraquinquennali pendenti alla stessa data del 31.12.2020 è altrettanto preoccupante (86 collegiali e 567 monocratici).



Dai dati del triennio emerge, inoltre, un netto peggioramento della durata prospettiva per l'intero settore dibattimentale, con tendenza evidentemente pilotata dall'andamento dei processi monocratici.

Dunque, è necessario un lavoro di recupero molto impegnativo, tanto più ove si consideri la contestuale necessità di rispettare gli obiettivi di qualità corrispondenti all'osservanza dei criteri di priorità e, più in particolare, alla definizione tempestiva di tutti i numerosissimi procedimenti con misure cautelari personali, in modo da evitare casi di cessazione dell'efficacia per ragioni di mera durata della fase processuale.

Per affrontare tale impegno sono previsti i seguenti interventi: 1) formazione dei nuovi ruoli monocratici da assegnare ai giudici destinati ai posti vacanti in via iniziale con affari già pendenti, per aggredire l'arretrato; 2) aumento del numero di udienze tenute dai due GOP, per la trattazione di affari monocratici da citazione diretta già pendenti assegnati loro col modello operativo già sperimentato positivamente; 3) inserimento dei giudici destinati ai posti vacanti innanzitutto nel terzo collegio, per consentirne la piena operatività senza i limiti di materia costituiti dall'impiego di un GOP.

Risulta evidente, tuttavia, che la concreta misura del conseguente aumento complessivo dell'attività di udienza sarà condizionato ai tempi della presa di possesso dei nuovi giudici, alla effettiva disponibilità di un'ulteriore aula rispetto alle tre oggi dedicate e al rafforzamento del personale amministrativo.

Anche per questa ragione è stato confermato, allo stato, il calendario mensile articolato con 3 udienze per ogni collegio e sino ad un massimo di 7 udienze monocratiche per ogni ruolo di giudice professionale, con riserva di modulare diversamente l'impegno, in favore dell'attività collegiale, in un secondo momento.

Per quanto riguarda l'Ufficio GIP/GUP, per fronteggiare il contestuale aumento della pianta organica della locale Procura della Repubblica e l'impegno assorbente connesso al flusso cospicuo di richieste cautelari ed interlocutorie urgenti di cui si è detto, è previsto l'inserimento di un quarto giudice, con riconfigurazione dei criteri di

assegnazione degli affari e di sostituzione, la riduzione a tre udienze mensili del calendario ordinario e l'assegnazione separata dei soli affari pervenuti con richiesta di misura cautelare personale a rotazione tra tutti i giudici dell'ufficio.

Relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi programmati

La situazione attuale del Personale amministrativo è oggi divenuta gravissima e tale da interferire pesantemente sull'esercizio della giurisdizione.

Infatti, già la pianta organica si presenta insufficiente, poiché (esattamente come quella originaria dei magistrati) notevolmente sottodimensionata rispetto ai flussi ed alle reali esigenze del Circondario.

Quindi, vi sono numerose vacanze specie in ruoli apicali che già oggi non permettono al Tribunale di svolgere correttamente tutti i servizi d'istituto.

Infine, con l'arrivo dei nuovi magistrati destinati in aumento (sette posti) e con il sicuro incremento della pianta dei magistrati onorari, la dotazione attuale diverrà assolutamente insufficiente anche per la sola celebrazione delle udienze.

Particolarmente grave è la circostanza che il Dirigente amministrativo sia stato trasferito al Ministero da tre anni e che su quattro direttori amministrativi in pianta un posto sia vacante da tempo ed un altro solo formalmente coperto poiché il dipendente presta invece servizio sempre presso il Ministero.

Rendo noto di aver continuamente richiesto al Ministero la copertura delle posizioni vacanti.

Più nel dettaglio, va rilevato quanto segue.

In tutti i settori amministrativi del Tribunale di Tivoli sussistono disfunzioni di rilievo, determinate da elementi che risultano ascrivibili a fattori comuni presenti nei diversi Uffici e che quindi si riverberano negativamente anche su quelli più strettamente connessi all'esercizio della giurisdizione, poiché il Personale è sempre quello e deve

attendere a più servizi o essere momentaneamente distolto dai propri per far fronte alle emergenze che spesso si verificano.

L'elemento di crisi fondamentale cui bisogna dedicare particolare attenzione è quindi quello relativo alla rilevante insufficienza di personale che caratterizza tutto l'Ufficio che presenta una assai corposa attività giudiziaria, determinata dalla notevole estensione territoriale di cui si compone il Circondario.

Ed infatti, sin dalla istituzione del Tribunale di Tivoli, nella individuazione dell'organico dei magistrati e del personale, non si è tenuto debitamente conto del fatto che esso comprende ben 75 comuni, con una popolazione stimata, all'epoca della sua istituzione, in 230.000 abitanti ed oggi invece pari ad oltre 500.000, con un rapporto abitanti/giudici superiore a quello di tutti gli altri Tribunali del distretto.

Riscontro dell'assunto è fornito dalla circostanza che, secondo le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia, già dopo soli due anni dall'inizio delle sua attività, il Tribunale di Tivoli era il secondo Tribunale d'Italia per carico di lavoro nel rapporto tra giudici-affari giudiziari e che proprio sulla base di ciò il Tribunale abbia ottenuto dal recente decreto ministeriale il maggior incremento della pianta dei magistrati degli Uffici di primo grado.

Nel corso degli ultimi anni, con una crescita esponenziale, il carico di lavoro complessivo è giunto ad una misura oggi non sostenibile dal personale inizialmente previsto, anche in considerazione della soppressione delle unità periferiche di Castelnuovo di Porto e Palestrina i cui ruoli sono ora confluiti nella sede centrale.

Stanti i flussi del Tribunale di Tivoli, l'organico del personale amministrativo è non solo chiaramente insufficiente se rapportato a quello dei magistrati, (e massimamente dopo il recente incremento di sette unità), ma anche assoggettato a soluzioni di fortuna, con l'apporto di personale di altri uffici in regime di distacco, comando o applicazione.

La limitatezza del personale a disposizione, risulta ben percepibile se si considera che la pianta organica del Tribunale di Tivoli si compone soltanto di 82 unità più il Dirigente.

Attualmente sono effettivamente presenti in servizio però solo 70 unità, mentre il posto di dirigente amministrativo è appunto scoperto dal 15 marzo 2018.

Risulta quindi evidente che la dotazione appare insufficiente nonché sottodimensionata rispetto agli attuali carichi di lavoro. La soppressione e l'accorpamento delle sezioni distaccate, per effetto della revisione della geografia giudiziaria attuata col d.lgs. n. 155/2012, ha infatti determinato un notevole incremento dei carichi di lavoro di questo Tribunale. E' sufficiente rilevare che delle 15 unità di personale che prestavano servizio presso le sezioni distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto, solo 4 sono state assorbite da questo Tribunale, 2 delle quali già andate in pensione.

Aspetto meritevole di attenzione è la generale carenza di personale in particolar modo delle qualifiche maggiori (9 presenti su 14 sia dei Funzionari che dei Cancellieri) ad eccezione di quella di Conducente di automezzi con 5 unità su 5 presenti.

La tabella che segue illustra la situazione del personale, distinta per qualifiche professionali, con le percentuali di scopertura.

Con riferimento alla figura professionale di funzionario, si evidenzia che all'attuale scopertura di 5 unità di personale si aggiungeranno quelle di altri 2 funzionari prossimi al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (1° giugno e 4 ottobre). In sostanza nei prossimi mesi del 2021, la scopertura dei posti di funzionari ammonterà a 7 unità (pari alla metà dei posti previsti in pianta organica).



	Posti in pianta organica	Presenti al 1 marzo 2021	Vacanze organico	Scopertura in %
Dirigente	1	0	-1	-100%
Direttore amm.vo	4	3	1	-25%
Funzionario giudiziario	14	9	-5	-36%
Cancelliere	14	9	-5	-36%
Assistente giudiziario	28	25	3	-11%
Operatore Giudiziario	9	8	1	-11%
Conducente di automezzi	5	5	0	0%
Ausiliario	8	4	-4	-50%
TOTALE	83	63	0	-24%

La carenza di funzionari e, a maggior ragione, l'attuale sottodimensionamento della pianta organica rispetto ai carichi di lavoro del Tribunale, sta generando quindi notevolissimi problemi, anche perché non si vedono soluzioni migliorative né a breve né a medio termine. Sebbene il processo di riqualificazione del personale appartenente alla figura dei cancellieri potrà ovviare, in parte, alla carenza di funzionari, la stessa procedura di riqualificazione determinerà una analoga carenza di posti nella figura professionale del cancelliere, determinando un "effetto domino" tra figure professionali attigue senza soluzioni concrete alle scoperture.

Detta situazione si riflette negativamente sull'organizzazione e sull'efficienza di tutti i servizi.

In tali condizioni la pur dovuta concessione delle ferie, sia pure previa pianificazione, e dei permessi previsti dalle norme contrattuali o le evenienze di malattie, alterano incisivamente l'assetto dell'ufficio che deve ricorrere a sostituzioni con personale impiegato in altri servizi, con conseguente rallentamento della funzionalità dell'ufficio.

Gravissimi problemi in tal senso ha poi creato la ancora attuale pandemia da Covid-19, con l'incremento dei depositi telematici, la modalità di lavoro agile assegnata al Personale, le esigenze di tempestività nella lavorazione degli incombenti delle udienze a trattazione cartolare o scritta sostitutiva.

Per le stesse ragioni, allo stato è perfino inibita la possibilità di aumentare sensibilmente il numero delle udienze penali, monocratiche e collegiali, per la difficoltà di reperire gli assistenti del giudice.

Analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari

La ripartizione dei magistrati tra il settore civile e quello penale è stata oggetto di un recentissimo intervento di variazione tabellare (decreto n. 33 del 2 dicembre 2020) approvato alla unanimità dal Consiglio Giudiziario il 27 gennaio 2021 e perciò già ora esecutivo.

L'esigenza è dipesa dal fatto che il più volte citato decreto ministeriale 14 settembre 2020 ha in pratica ridisegnato la pianta organica del Tribunale, attraverso l'aumento di un terzo dei giudici che lo componevano (sette posti, da 21 a 28).

Sulla base perciò del tradizionale assetto dell'Ufficio, approvato per tutte le precedenti Tabelle e dimostratosi efficace negli anni per il buon andamento dei servizi, il nuovo equilibrio nella distribuzione dei magistrati ora raggiunto deve certamente essere

mantenuto, in quanto ritenuto funzionale da tutti i soggetti interessati alla migliore resa dell'attività giurisdizionale del Tribunale.

Infatti, ai fini della concreta ripartizione dei 7 posti tra i settori civile e penale nonché della individuazione dei ruoli al loro interno si sono utilizzati i risultati derivanti dalla proficua interlocuzione (eseguita, ai sensi dell'art. 14 della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2022) con tutti i Magistrati dell'Ufficio (riunioni del 9, 26 e 29 ottobre) con il Procuratore della Repubblica (contributo del 6 novembre) e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (riunione del 14 e contributo del 23 ottobre), che ha anche avuto ad oggetto tale specifico aspetto.

In tutte le riunioni è emersa consapevolmente la necessità che la maggiore consistenza (pari a 4 posti su 7) venisse assegnata al settore penale e tale osservazione deve essere ancora condivisa, sia per i grandi flussi di affari in entrata (peraltro in parte pure contingentati grazie all'accordo con la locale Procura, che trattiene circa 1700 procedimenti a citazione diretta), che per la drammaticità della situazione riguardante il dibattimento collegiale (su cui, *supra* e *infra*), sia, in ogni caso, per il notevolissimo contestuale incremento della pianta organica della Procura (pari a 3 nuovi sostituti) il quale impone di allocare le risorse necessarie ad evadere la nuova mole di affari che ne deriverà.

Inoltre, il dibattimento penale può sempre ed imprevedibilmente, stante l'osmosi territoriale col Circondario del Tribunale di Roma, venire interessato da procedimenti della DDA che, (come accaduto nel 2019 per il processo cd. Tibur strutturato con gran numero di imputati detenuti), possono mettere in crisi il precario equilibrio esistente tra flussi in entrata e risorse dell'Ufficio.

Attribuite perciò concordemente al Settore civile tre unità delle sette in aumento, si ritiene che il giudice del lavoro presenti da tempo delle criticità che meritano una risposta positiva, poichè l'organico di 3 giudici previsto nella pianta non permette la celere conclusione dei procedimenti iscritti.

Tale situazione di non equilibrio è stata quindi fronteggiata attraverso la destinazione tabellare ex art. 62 n. 2 della Circolare di un magistrato al settore (ruolo n. 14), che si occupi esclusivamente di tali controversie, con relativo aumento percentuale del 33,3% della sua dotazione organica, adempiendo oggi così a quanto già stabilito nella precedente tabella.

Con riguardo alle altre materie trattate dalla Sezione civile va sicuramente, così come evidenziato dal C.O.A., accelerata la definizione del contenzioso ordinario per il quale (come richiesto a larghissima maggioranza dai giudici) deve essere perciò mantenuto l'attuale sistema che vede (ai sensi dell'art. 58 e con rispetto di quanto stabilito al n. 2 dell'art. 57 della Circolare) la attribuzione a ciascuno dei giudici di un ruolo promiscuo (oltre a quello specialistico non in esclusiva, così da permettere comunque il formarsi di una competenza specifica e al contempo non generare eccessivi disservizi e rigidità nel fronteggiare le continue assenze sui ruoli dovute ad aspettative e trasferimenti).

Si è perciò attribuito ai ruoli nn. 12 e 13 derivanti dall'aumento di organico, un ruolo promiscuo di contenzioso ordinario, e la assegnazione di tali 2 nuove unità permetterà certo di sovvenire alle esigenze di celerità evidenziate.

Inoltre, l'esigenza di accelerare la definizione del contenzioso civile ordinario può essere perseguita anche attribuendo ai GOP un ruolo autonomo di dimensioni tendenzialmente dimezzate rispetto a quello dei magistrati togati, con tutte le limitazioni relative alla natura degli affari contenute nella normativa di settore.

Purtroppo, la dotazione attuale dei GOP ed il loro necessario utilizzo in materie specialistiche e frequenti supplenze non consente una generale destinazione degli stessi alla trattazione di procedimenti di ordinaria cognizione.

Allo stato, i soli GOP disponibili per tale compito sono la dott.ssa Adriana Mazzacane ed il dott. Fabrizio Pagniello: a loro, così come richiesto da tutti i giudici, sarà perciò costituito (con separato successivo provvedimento, che ne detterà i criteri oggettivi) un ruolo iniziale di circa 300 cause ordinarie mediante scorporo perequativo da quelli

esistenti. Tale ruolo sarà poi alimentato mediante l'assegnazione automatica di nuovi procedimenti attraverso il SICID in misura pari alla metà di quella dei magistrati togati.

Qualora se ne presenti la possibilità in futuro, anche per altri GOP potrà attuarsi questa modalità di utilizzo nel contenzioso civile ordinario.

Chiaramente, anche i sopra menzionati ruoli nn. 12 e 13 devono essere dotati della autonoma materia specialistica.

Con riguardo ai due nuovi ruoli specialistici, le criticità riscontrate nelle materie della famiglia e delle coppie di fatto (ove si è registrato non solo un alto numero delle iscrizioni ma una difficoltà alla definizione dei procedimenti, causata dalla alta litigiosità delle parti nella materia, fonte di continui ricorsi e reclami) possono essere con successo affrontate attraverso la creazione di un ulteriore ruolo che come materia specialistica tratti appunto queste controversie (ruolo n. 12).

Il secondo nuovo ruolo specialistico (n. 13) tratterà invece trattare quale materia specialistica quella delle locazioni e degli affitti, ora lasciata totalmente alle cure del giudice onorario, che andrà quindi ad affiancare, permettendo così di ottenere, in un Tribunale di medie dimensioni quale quello oggi riconfigurato, una guida sicura in questioni attinenti i bisogni primari delle persone e di notevole importanza economica, nonché il rispetto della regola stabilita dall'art. 57 n. 2 della Circolare ("*garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato*") e il recupero di parte delle attività del giudice onorario per supplenze e per un nuovo ruolo autonomo di contenzioso ordinario (aumentando così i nuovi ruoli di contenzioso, ciò che contribuirà ad abbattere decisamente i tempi di trattazione di tutti questi procedimenti).

Tutti i nuovi ruoli saranno poi determinati, in maniera partecipata e concorde, all'atto dell'arrivo dei nuovi Colleghi, individuando i criteri per la loro effettiva formazione sia con riguardo alla percentuale delle assegnazioni dei nuovi procedimenti, sia per quelli già pendenti attraverso il loro scorporo dai ruoli già esistenti nei settori, previa perequazione, così da predeterminare esattamente quelli assegnati al giudice.

I giudici nn. 12 e 13 dovranno infine far parte dei collegi civili per le sentenze, i reclami e le omologhe, il n. 12 nei primi e il n. 13 nei secondi.

Nell'ambito delle competenze del Settore civile va poi esaminata la questione della attività giudiziaria del presidente del Tribunale.

Anzitutto, essendo la Sezione civile priva di un presidente (non previsto in pianta organica) e non avendo avuto risposta positiva il quesito rivolto al C.S.M. in ordine alla possibilità di designare un magistrato con compiti di direzione ai sensi dell'art. 47bis, comma secondo, O.G. (v. delibera VII Commissione del 24 marzo 2021), andrà per esigenze di funzionalità dell'Ufficio, riservata al presidente del Tribunale la direzione della Sezione civile (prima coordinata per settori dai giudici anziani) ai sensi dell'art. 86 della Circolare, nonché la presidenza del collegio per le ricusazioni e dei due collegi delle omologhe (con ciò alleggerendo pure i compiti del presidente di sezione penale, che nelle precedenti tabelle vi era inserito).

E che una Sezione civile nel Tribunale di Tivoli debba poi esistere, pur in assenza della previsione di un presidente nella pianta organica ministeriale, è circostanza di palmare evidenza a fronte della necessità di organizzare l'attività dei ben 17 magistrati togati e dei GOP che, oltre al presidente del Tribunale, non esercitano le funzioni penali.

Quanto alla misura della ulteriore attività giudiziaria del presidente del Tribunale, e cioè tutte le funzioni presidenziali in materia di famiglia e tutte le altre attività che codici e leggi speciali assegnano al presidente del Tribunale, va solo menzionato (in quanto di intuitiva evidenza) che la situazione attuale al Tribunale di Tivoli si presenta assai difficile, dovendosi da un lato rispettare le disposizioni della Circolare sul limite massimo di esonero (70% ex art. 85) e sulla necessaria compatibilità del lavoro giudiziario con le funzioni direttive (art. 86), dall'altro accentrare ex novo sul presidente tutte le attività di coordinamento dei Settori (quali esecuzioni, lavoro, ecc.) prima sempre proficuamente delegate a singoli magistrati nelle precedenti Tabelle . Infatti, la previsione generale della vigente Circolare sulle tabelle secondo cui il dirigente viene adiuvato necessariamente dal magistrato incaricato di ruolo semi-

direttivo e non possono istituirsi incarichi di coordinamento (art. 103), mal si attaglia ad un Tribunale come Tivoli che, con ben 28 giudici, ha solo un presidente di sezione. Evidentemente, è impossibile delegare al solo presidente di sezione qui in servizio, incaricato di dirigere il Settore penale, troppo compiti rispetto a quelli che la normativa già gli assegna quali propri.

Inoltre, la previsione tabellare non tiene conto che in un Tribunale ben può essere assente il Dirigente amministrativo.

È il caso del Tribunale di Tivoli, ove appunto da tre anni le funzioni del Dirigente amministrativo sono esercitate dal presidente del Tribunale.

Nota è infine la questione della titolarità del coordinamento degli Uffici del giudice di pace del Circondario in capo al presidente e della non delegabilità dei relativi compiti (art. 203 della Circolare).

Si comprende facilmente, perciò, come questo accentramento di attività gestionali, di coordinamento ed amministrative non delegabili in capo al solo Presidente del Tribunale renda ardua la compatibilità delle funzioni direttive con l'attività giudiziaria di pertinenza.

Tuttavia, essendosi già fatta presente nelle Sedi istituzionali appropriate la particolare situazione dell'Ufficio, (riunione via Teams con la VII Commissione ed appositi quesiti e richieste), la questione non può oggi che essere risolta in adesione alla volontà espressa nella vigente Circolare del C.S.M. la quale commisura appunto la misura dell'esonero dal lavoro giudiziario del presidente all'impegno richiesto per i compiti di direzione dell'Ufficio, anche in considerazione della presenza di presidenti di sezione.

L'esonero dal lavoro giudiziario del presidente non potrà quindi superare il 70% del lavoro dei magistrati dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 85 n. 2 della Circolare.

Nella materia della famiglia, la delega, in ossequio alla volontà espressa dalla nuova norma di cui all'art. 89 della Circolare e per la necessità di trattare celermente detti procedimenti, (che per il loro numero mai potrebbero essere fissati dal solo presidente se non contravvenendo completamente ai termini previsti dalla legge), e comunque

per l'assenza del presidente di sezione civile, avverrà in favore dei quattro giudici incaricati della trattazione dei procedimenti in tale materia per loro competenza tabellare specialistica, residuando in capo al presidente il 30% dei procedimenti consensuali ed il 30% di quelli contenziosi (equamente divisi tra separazioni e divorzi giudiziali e art. 316-bis c.c.).

Spetteranno poi al presidente del Tribunale tutte le attività giudiziarie che sono assegnate a tale ufficio dai codici e dalle leggi speciali.

La quota di lavoro attribuita al presidente del Tribunale è così quindi determinata in misura non inferiore al 30% del lavoro degli altri giudici.

Attribuiti quattro dei sette posti in aumento alla Sezione penale, è anzitutto emersa la necessità di fronteggiare la gravissima situazione del Settore dibattimentale, a causa delle sue pendenze e dei flussi degli affari sia monocratici che collegiali.

Si sono perciò destinati al Settore tre posti in aumento (giudici nn. 7,8 e 9) e si è costituito un terzo Collegio, poiché gli affari pendenti (384 processi) imponevano un intervento tempestivo per iniziare la loro definizione.

Quindi, si è attribuita la quarta nuova unità all'Ufficio GIP/ GUP (giudice n. 4), con relativo aumento percentuale del 33,3% della sua dotazione organica, per mantenere un adeguato rapporto con il corrispondente aumento della pianta organica della locale Procura della Repubblica e fronteggiare l'eccezionale volume di domanda cautelare e per interventi non definitivi di cui già si è detto.

Quanto alla attività giudiziaria del presidente della Sezione penale, egli anzitutto allo stato presiederà tutti e tre i collegi dibattimentali, su cui gravano complessivamente quasi quattrocento affari con un flusso cospicuo di misure cautelari personali.

Quindi, il presidente è anche titolare di un ridotto ruolo monocratico dibattimentale a stralcio, da implementare con assegnazioni ordinarie, ridotte in proporzione, quando la presidenza del terzo collegio passerà ad altro giudice con la copertura dei relativi posti.

I compiti propri di direzione della intera Sezione penale, compreso l'Ufficio GIP/GUP, e di unico ausilio del presidente del Tribunale (come dettagliati nel Progetto) impongono di stabilire l'esonero al presidente di Sezione nella misura massima del 50% degli affari assegnati ai magistrati, prevista dall'art. 96 della Circolare.

Infine, nell'ambito della ripartizione dei magistrati all'interno dell'Ufficio va individuata la figura del Vicario, cioè del magistrato destinato a presiedere il Tribunale in caso di mancanza o impedimento del Presidente (art. 99).

Tale magistrato, viene individuato (effettuato il rituale interpellò) nel presidente di Sezione Nicola Di Grazia, che ha dato sempre prova di possedere tutti i necessari requisiti attitudinali.

Tirocini

Presso il Tribunale di Tivoli sono attivi due tipi di tirocini formativi:

- a) il tirocinio disciplinato dall'art. dall'art. 37, comma 4, d.l. 98/2011 (conv. In legge 111/2011), che ha luogo sulla base di apposita Convenzione stipulata in data 17 dicembre 2019 con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università La Sapienza di Roma (riportata in allegato);
- b) Il tirocinio formativo disciplinato dall' art. art. 73 del D.L. n. 98 (convertito nella legge n. 98 del 2013), come modificato dall'art. 50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014).

Per quanto concerne la prima forma di tirocinio, la Convenzione con la SSPL (stipulata il 17 dicembre 2019 e della durata di tre anni) ha per oggetto lo svolgimento di due tipologie di tirocini:

- a) tirocini previsti e regolati dall'art. 73 d.l. 69/2013, della durata ordinaria di 18 mesi (attivati su comunicazione dell'Ufficio alla Scuola nell'ipotesi in cui residuino posti vacanti all'esito dell'esaurimento della procedura di reclutamento che viene attivata periodicamente mediante pubblicazione di apposito Bando);

b) tirocini previsti e regolati dall'art. 37, comma 4, d.l. 69/2013, della durata di un anno (equivalente a 500 ore di attività).

I contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio ex art. 37 sono specificati nell'Allegato 1 "Progetto di formazione e orientamento" di cui *infra*, al quale si rimanda.

La seconda forma di tirocinio, aperta ai laureati di giurisprudenza e della durata di 18 mesi, è quella prevista e disciplinata dall' art. art. 73 del D.L. n. 69 del 2013 (convertito nella legge n. 98 del 2013), come modificato dall'art. 50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014).

Il Tribunale invita i laureati a presentare le proprie candidature con apposito Bando che viene pubblicato sul sito internet dell'Ufficio, e che rimanda, nell'indicazione dei requisiti e nella procedura di formazione della graduatoria, alle indicazioni normative.

Entrambe le tipologie di stage si svolgono sotto la vigilanza del Magistrato Coordinatore dei tirocini, che è stato individuato, a seguito di apposito interpellò, nel Presidente di Sezione Penale, dr. Nicola Di Grazia.

Periodicamente vengono raccolte le dichiarazioni di disponibilità dei giudici dell'Ufficio a svolgere le funzioni di magistrato formatore.

L'assegnazione al magistrato formatore avviene a seguito di colloquio e tenendo conto, ove possibile, delle preferenze espresse dal tirocinante sulle materie di maggiore interesse.

All'atto dell'ammissione e dell'avvio al tirocinio formativo viene sottoscritto dal Capo dell'Ufficio, dal Magistrato Coordinatore, dal Magistrato affidatario e dal tirocinante, il Progetto formativo che delinea le modalità di svolgimento del periodo di formazione, nonché i doveri e le mansioni, diversificate per il settore civile e penale, del tirocinante.

Per quanto riguarda il contenuto minimo del modulo organizzativo l'Ufficio ha adottato il Documento informativo ed il mansionario dell'attività dello stagista di cui alla Risoluzione sui tirocini formativi del 29.04.2014.

L'utile svolgimento del tirocinio viene seguito costantemente durante tutto il periodo e vengono indicate occasioni formative teorico-pratiche comuni.

Complessivamente nel precedente triennio hanno svolto il tirocinio presso il Tribunale 25 laureati, equamente suddivisi tra i settori civile e penale e amministrativo.

Dalle relazioni predisposte dai magistrati che hanno curato l'affiancamento emerge una valutazione senz'altro positiva in ordine allo svolgimento del periodo di tirocinio da parte degli interessati che hanno fornito un concreto ausilio all'attività d'ufficio. Il loro inserimento nell'Ufficio del Processo (con decreto 1/2018), poi, risponde sia alle esigenze di funzionalità dell'Ufficio che alle finalità di formazione degli stagisti. Si segnala in proposito, a titolo esemplificativo, che nel settore penale tutti i tirocinanti sono stati impegnati nell'anno 2018 (come da decreto n. 25 del 25 luglio 2018) per selezionare, attraverso la natura dell'imputazione contestata e la data di prescrizione dei reati, i processi monocratici già pendenti da assegnare ai GOP nell'ambito della complessiva riorganizzazione del dibattimento.

E' stata attivata, inoltre, con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Tivoli una terza forma di tirocinio professionale destinata ai tirocinanti del suddetto Ordine.

In forza dell'apposita convenzione stipulata il 1° ottobre 2019 e della predisposizione di apposito progetto formativo due laureati hanno svolto proficuamente attività di supporto presso l'Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato e liquidazioni del settore penale

Si riportano in allegato i seguenti documenti:

- a) copia della Convenzione con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università La Sapienza di Roma con allegati;

- b) copia della Convenzione con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Tivoli in data 1.10.2019;
- c) schema di Progetto formativo;
- d) schema di Progetto formativo praticanti commercialisti.

Ufficio per il Processo

Il Tribunale stante le assai gravi carenze strutturali e di personale che già lo connotavano a tutti i livelli, aveva ritenuto di poter procedere in una prima fase alla costituzione dell'Ufficio del Processo solo a supporto dei giudici di tre settori in particolari difficoltà quanto ad obiettivi di smaltimento, pendenze e durata dei procedimenti, cioè i settori esecuzioni immobiliari, lavoro e dibattimento.

A tali tre settori, come previsto anche dal decreto legislativo n. 116 del 2017, erano stati perciò assegnati i giudici onorari, gli stagisti ed i tirocinanti presenti, nonché, su coerente individuazione del Dirigente amministrativo, il personale di cancelleria in forza presso gli stessi.

La costituzione della struttura è quindi avvenuta col decreto n. 1 del 18 gennaio 2018.

Tale decreto di variazione tabellare, è stato esaminato e approvato con rilievi dal C.S.M. nell'ambito dell'esame ed approvazione della precedente Circolare sulla formazione delle tabelle, come modificata nel generale decreto di variazione n. 5 del 2018.

I rilievi mossi dalla VII Commissione alla struttura dell'Ufficio del Processo del Tribunale di Tivoli hanno riguardato, (a seguito della intervenuta modifica all'art. 10 della precedente Circolare sulla formazione delle tabelle effettuata con Delibera del 18 luglio 2018) le modalità di utilizzo dei giudici onorari e le attribuzioni della struttura, ritenute piuttosto generiche a mente della normativa secondaria poi intervenuta e perciò

meritevoli di precisazione nel termine previsto per la sua costituzione e che, a seguito di successive proroghe, è stato armonizzato con quello per la predisposizione del Progetto Tabellare per il triennio 2020/2022.

Quindi, a seguito della delibera C.S.M. del 15 maggio 2019 che ha dettato Linee guida per l'Ufficio del Processo e degli artt. 10, 176 e ss. della vigente Circolare che ne ripetono e dettagliano le disposizioni, si impone una riscrittura dell'originario decreto n. 1 del 2018 in occasione della presente segnalazione per la proposta tabellare, essendo il progetto tabellare pure il luogo ove stabilire composizione e compiti di tale struttura (cfr. punto 5.2 delle Linee guida e art. 176 Circolare).

L'obiettivo al quale la struttura dell'Ufficio per il Processo deve oggi attendere è quello di garantire la ragionevole durata dei procedimenti pendenti.

Infatti, la ristrettezza delle dotazioni organiche di questo Tribunale impedisce allo stato di stabilire obiettivi più vasti o ambiziosi mentre, in piena coerenza col DOG ed i programmi annuali ex art 37 d.l. 98/2011, lo smaltimento dell'arretrato ultratriennale (e specie la sua porzione ultraquiquennale e ultradecennale) costituisce il " debito " di giustizia principale dell'Ufficio e su tale compito vanno perciò prioritariamente impiegate le poche risorse disponibili.

Proprio nei settori delle esecuzioni immobiliari, lavoro e dibattimento si riscontrano allarmanti pendenze a " rischio Pinto " e comunque gravi ritardi in materie attinenti a bisogni primari della persona (lavoro e previdenza) o che poi presentano concreti rischi di vanificazione dell'attività giudiziaria svolta (prescrizione).

Per tali tre settori dovrà quindi continuare a operare l'Ufficio per il Processo, in coerenza con precedente assetto già approvato dal C.S.M.

Inoltre, va rilevato che tutti i GOP presenti in Tribunale sono stati nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 e quindi hanno anche la responsabilità di ruoli autonomi che ne impediscono la generale assegnazione all'Ufficio per il processo,

oltre alle attività di sostituzioni e supplenze, diminuendo ulteriormente così le dotazioni disponibili per esso.

Le risorse da destinare, indicate nominativamente nel Progetto Tabellare, sono i giudici professionali operanti nei tre settori e i GOP assegnati, coadiuvati dal personale amministrativo e dai tirocinanti via via in attività presso il Tribunale.

Il Personale amministrativo sarà costituito dal funzionario preposto al settore, con facoltà di delega per attività specifiche ad altro addetto in servizio.

Magistrato in funzione di coordinamento e controllo dell'Ufficio del Processo non potrà che essere oggi il presidente di sezione in servizio.

Le concrete attività che nei tre diversi settori saranno effettuate, possono così riassumersi.

Nel settore delle esecuzioni immobiliari (gravato di un carico di procedimenti ultradecennali pari a circa il 15% delle sue pendenze ed al 73,5% dei procedimenti ultradecennali di tutto il Settore civile), la individuazione, apprensione materiale, gestione prioritaria e definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione (secondo il programma sopra delineato) sarà effettuata dai giudici addetti avvalendosi sia dell'ausilio dei tirocinanti che specialmente del GOP Piovano, incaricati anche della predisposizione delle minute dei relativi provvedimenti.

Nel settore lavoro e previdenza, caratterizzato dalla esigenza di fornire celere risposta a bisogni primari della persona, i giudici addetti provvederanno sia alla individuazione delle pendenze ultratriennali che alla più tempestiva risposta per le richieste provvidenze assistenziali, utilizzando i tirocinanti assegnati per lo spoglio e la redazione delle minute assieme ai GOP Di Bonifacio e Gagliano, ai quali potranno essere delegati i procedimenti di ATP per la loro definizione.

Nel settore del dibattimento penale, i tirocinanti via via in servizio assieme ai GOP Patrizi e Fabbrini coadiuveranno il presidente di sezione ed i giudici addetti nelle seguenti attività: individuazione nei singoli ruoli di procedimenti più risalenti e comunque a rischio prescrizione, secondo specifici programmi di smaltimento; redazione delle minute dei provvedimenti relative alle svariate istanze, comprese quelle in materia di patrocinio a spese dello Stato, che pervengono ai giudici.

Tutti i tirocinanti attenderanno poi alle attività preparatorie e di supporto all'attività del giudice cui sono assegnati, quali lo studio dei fascicoli, il controllo delle comunicazioni e notifiche, gli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, la redazione di schede sintetiche (in particolare per i processi istruiti da precedente giudicante in caso di rinnovazione del dibattimento); la predisposizione delle minute, l'ausilio alla verbalizzazione.

La formazione dei partecipanti all'Ufficio per il Processo sarà assicurata dai magistrati professionali che lo compongono, i GOP parteciperanno altresì alle riunioni trimestrali ex art. 22 del d.lgs. 116/2017.

Il Progetto tabellare specifica l'articolazione dell'Ufficio ai sensi dell'art. 10 della Circolare.

Analisi ragionata sulle modalità di utilizzazione dei GOP e dei risultati conseguiti.

I GOP in servizio presso il Tribunale possono, in quanto già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 ed in forza della normativa transitoria di cui all'art. 30, sia continuare a trattare quanto loro assegnato

prima del 15 agosto 2017 sia quanto loro assegnato dopo, però in tal ultimo caso con le limitazioni di cui all'art. 11, comma 6, lett. a) e b) del decreto citato.

Inoltre, tali magistrati onorari in quanto inseriti nell'Ufficio per il processo possono, in forza dell'art. 10, commi 10, 11 e 12 della stessa normativa, essere destinatari di delega al compimento di attività, anche definitorie di procedimenti.

L'utilizzo dei GOP sia nel Settore civile che in quello penale è stato improntato alla necessità di fornire supporto all'attività dei giudici togati gravemente oberati dai carichi di lavoro di cui si è sopra detto.

Inoltre, veramente essenziale per il servizio è stata la loro attività di supplenza nei frequenti casi in cui il ruolo del magistrato togato resta scoperto per trasferimento o maternità, ovvero l'attività di sostituzione alle udienze (art. 181 Circolare).

Questa attività di supporto ha permesso fino ad ora di mantenere efficacia nella risposta alle domande dell'utenza, evitando congelamenti o redistribuzioni di ruoli.

Chiaramente, questa loro attività continua di supporto ha fatto sì che non sia stato possibile utilizzare i GOP affidando a ciascuno di loro un ruolo autonomo di normali dimensioni, poiché ciò ne avrebbe impedito una pronta utilizzazione nelle assai frequenti ipotesi di vacanza dei ruoli dei magistrati togati.

Tale scelta è stata poi obbligata per la continua mancata copertura della (pur assai insufficiente) loro pianta organica.

L'utilizzo dei GOP ha portato comunque a risultati estremamente positivi.

Come già stabilito nelle precedenti tabelle, l'attività del GOP Pagniello in materia di locazioni è stata preziosa e, con la avvenuta destinazione del giudice n. 13 a tale materia, si riuscirà a sfruttare la esperienza maturata anche con la creazione di un ruolo autonomo di contenzioso ordinario, a simiglianza di tutti gli altri giudici.

Positiva è altresì l'azione dei GOP Patrizi e Gagliano nella intera materia della espropriazione forzata mobiliare, presso terzi ed in forma specifica, mentre un ottimo

contributo alle esecuzioni immobiliari viene fornito dal GOP Piovano.

Ottima è anche la conduzione dell'ufficio del giudice tutelare da parte del GOP Basile, mentre i tre GOP già inseriti nel settore lavoro (Piovano, Gagliano e Di Bonifacio) hanno permesso di provvedere tempestivamente alla straordinaria mole di ATP in materia di previdenza.

Il GOP Mazzacane è stata efficacemente utilizzata nelle supplenze ed ha fatto fronte anche al proprio ruolo di contenzioso civile ordinario.

Infine, i GOP Patrizi e Fabbrini forniscono un assai valido contributo nel settore monocratico penale, permettendo di fronteggiare una situazione lì davvero assai difficile anche come titolari di un proprio ruolo monocratico, formato con processi loro assegnati, secondo i limiti previsti dalla legge e dall'art.178 della Circolare sulle tabelle, con precedenti provvedimenti tabellari.

Come sopra osservato, la pianta organica della magistratura onoraria è davvero sottodimensionata rispetto ai bisogni del Circondario e, infatti, i progetti di riforma *in itinere* ne prevedono un assai considerevole aumento.

La prospettiva futura di utilizzo dei GOP, qualora e quando effettivamente il loro numero lo permetterà, è quella di un supporto qualificato alla giurisdizione sia attraverso un generale potenziamento dell'Ufficio per il Processo sia attraverso la responsabilità di ruoli autonomi nel contenzioso ordinario (con tutte le limitazioni previste dalla normativa), così da permettere ai magistrati togati di concentrare le energie nello smaltimento prioritario dei procedimenti di più antica iscrizione, nonché di supporto al dibattimento penale ai fini della celebrazione dei procedimenti di fascia inferiore.

**Relazione, previa consultazione del magistrato di riferimento per
l'informatica, sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio**

In ordine allo stato di informatizzazione dell'Ufficio si ritengono esaustive le relazioni predisposte dai MAGRIF dei settori civili e penali che a tal fine si riportano integralmente.

Settore civile

A) INIZIATIVE ASSUNTE PER ASSICURARE LA QUALITÀ E

L'AGGIORNAMENTO DELL'INSERIMENTO DEI DATI

Si è operato, costantemente, con il contributo fattivo del personale di Cancelleria e del personale del CISIA, in un'operazione di pulitura dei registri informatici per l'eliminazione delle "false pendenze".

Non si segnalano significative criticità nell'estrazione delle statistiche giudiziarie e nell'inserimento ed aggiornamento dei dati.

*B) ATTUAZIONE DEI PROGETTI INFORMATICI MINISTERIALI E DEI
RELATIVI PROGRAMMI*

Il Tribunale utilizza, in via prevalente, i seguenti applicativi ministeriali:

- SICID, per la gestione dei seguenti ruoli: Contenzioso, Volontaria e Lavoro;*
 - SIECIC, per la gestione dei seguenti ruoli: Procedure Concorsuali, Esecuzioni Immobiliari ed Esecuzioni Mobiliari;*
 - Consolle del Magistrato, per i Magistrati del settore Civile;*
- Sono inoltre attivi i seguenti collegamenti:*
- Banca dati della Cassazione: Italgiure;*

- Banca dati della Cassazione: *Cortedicassazione.giustizia.it*;
- Consiglio Superiore Magistratura (*www.cosmag.it*);
- Direzione Generale Statistica (*Webstat*);
- Camere di Commercio (*Telemaco*);
- Agenzia delle Entrate;
- Anagrafe tributaria: *SIATEL Punto Fisco*;
- Trasmissione telematica 770;
- Anagrafe del Comune di Roma;
- Poste (*unep.poste.it*);
- Provincia di Roma (*BUSSOLA*) Comunicazioni obbligatorie on line;
- SOL (Ex *SIOL*) Scuola on Line della Presidenza del consiglio dei Ministri;
- *PERLAPA* è un sistema integrato che ricomprende le banche dati degli adempimenti di legge a carico delle Amministrazioni Pubbliche per i quali è previsto l'inoltro di dati e di comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica: permessi ex legge 104, *GEDAP* (permessi sindacali), anagrafe delle prestazioni, etc.
- Fondo Unico Giustizia, gestito da *Equitalia Giustizia SpA*;
- Ministero del Tesoro;
- *NOIPA*, portale stipendi per i cedolini ed il *CUD*;
- Portale acquisti in rete per la pubblica amministrazione;
- *SciopNet*, *AssenzeNet* e per le comunicazioni delle assenze e degli scioperi
- *DetrazioniNet* per la comunicazione delle detrazioni fiscali sullo stipendio;
- *Conguaglio previdenziale e fiscale*.

Si osserva, ancora, come il palazzo sia cablato secondo gli standard forniti dal Ministero ed è collegato alla Rete Unica della Giustizia (R.U.G.) servizio erogato nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC, gli apparati attivi della LAN sono stati tutti sostituiti nel 2014 per consentire l'estensione del cablaggio alla nuova Procura. Tutte le apparecchiature sono state inserite nell'Active Directory Nazionale (ADN).

C) EVENTUALE UTILIZZAZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI NON MINISTERIALI

Non sono utilizzati programmi informatici non ministeriali.

D) ANALISI DELLE RICADUTE DEI PROCESSI DI AUTOMAZIONE SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO E SUI RAPPORTI CON GLI ALTRI UFFICI GIUDIZIARI COLLEGATI E CON IL FORO:

L'utilizzo sempre più frequente dello strumento telematico ha agevolato notevolmente il lavoro del magistrato ed il rapporto con i rappresentanti del Foro e, in genere, con i soggetti "esterni" del processo. In particolare, attraverso l'invio e ricezione telematica degli atti è ora possibile (anche in tempo reale) provvedere su ogni istanza che perviene all'ufficio e darne pronta comunicazione alle parti senza che ciò determini inutile aggravio per i difensori e le stesse parti processuali.

I continui progressi nell'utilizzo dello strumento informatico, con conseguente impatto sui modelli di organizzazione del lavoro, sono testimoniati anche dal numero dei depositi telematici, sia interni che esterni, pari a 172.614 come risultanti dall'allegato file di dettaglio.

E) PROGETTI DI DIFFUSIONE DI BUONE PRASSI FRA QUELLE CENSITE DAL CONSIGLIO E QUELLE DI NUOVA REALIZZAZIONE

In merito alla diffusione di buone prassi si segnala che sono stati affrontati e adottati vademecum tra Presidenza e COA sulla gestione delle udienze nel contesto

delle disposizioni emergenziali derivanti dalla pandemia in corso causata dalla diffusione del Covid-19 nonché adottate misure per garantire lo svolgimento dello smart working per il personale amministrativo.

E' stato altresì utilizzato lo strumento Teams al fine di ridurre il numero dei procedimenti trattati in presenza e sono state richieste e sollecitate da questo Giudice, anche se non ancora fornite, dotazioni informatiche che serviranno per rendere più agevole l'uso delle udienze in videoconferenza.

Si ricorda che da diversi anni è attiva, inoltre, una casella di posta elettronica dedicata (pct.tribunale.tivoli@giustizia.it) per raccogliere le difficoltà e fornire ogni utile e opportuna indicazione per orientare ed assistere l'utenza nel superare le difficoltà.

F) QUALSIASI ALTRO DATO RITENUTO UTILE

Si fa presente che presso gli Uffici Giudiziari di Tivoli sono presenti 2 unità di personale CISIA, che oltre ad occuparsi di amministrare i servizi informatici degli UU.GG. di Tivoli, hanno incarichi direttamente dal CISIA.

L'assistenza tecnica sistemistica ed applicativa è erogata tramite l'RTI Telecom Sirfin PA, in virtù del vigente contratto nazionale stipulato nell'anno 2009.

La sede di Tivoli è classificata quale "sede a presidio ridotto", con un tecnico in presente 1 giorno alla settimana e assistenza da remoto nei giorni restanti.

Tale frequenza è certamente da incrementare attesa la circostanza che il tecnico è chiamato ad operare su circa 350 postazioni di lavoro.

La formazione viene, invero, realizzata attraverso l'invio di email informative trasmesse dal RID ed attraverso contatti via Teams tra il magistrato referente ed i singoli magistrati che incontrano problematiche specifiche nonché grazie all'amministratore dei Servizi Informatici.

Si segnala la partecipazione del Magrif alle iniziative formative e alle riunioni periodiche realizzate grazie all'iniziativa del RID anche al fine della predisposizione del format annuale.

Ciò consente di riportare in ufficio, e divulgare ai magistrati e al personale di cancelleria, i risultati raggiunti.

Deve sottolinearsi, altresì, come sia stato completato il trasferimento al CED di Balduina dei servizi prima erogati dal CED di Tivoli con particolare riferimento alle cartelle condivise e l'applicativo di rilevazione presenze.

Allo stato, quindi, nel server della "sala server" di Tivoli non è rimasto nulla.

Infine, si dà atto che è attualmente ed integralmente operativa la funzionalità di assegnazione automatica dei processi del contenzioso civile e dell'area lavoro.

Nel triennio 2020/2022 si proseguirà nell'ottimizzazione delle risorse disponibili, nell'incremento del livello di integrazione delle tecnologie in uso al fine di recuperare efficienza e risorse gestionali nonché nella costante individuazione e monitoraggio delle pendenze.

Si allega il format compilato da questo magistrato per la relazione annuale del RID e il riepilogo dei depositi informatici dell'anno 2020.

Settore penale

A) Documento redatto ex art. 4, co. 4, Circolare RID/MAGRIF – Delibera 06 novembre 2019, anche in vista del programma di gestione 2020 e della predisposizione del D.O.G.

- 1. Sebbene il settore penale del Tribunale di Tivoli sia gravato da un numero di pendenze elevatissimo (con tutto ciò che ne consegue in termini di impegno gestionale dei flussi), la qualità e l'aggiornamento dell'inserimento dei dati appare allo stato soddisfacente, pur essendone possibile il miglioramento, ad*

esempio, nelle fasi di alternanza di magistrati sui ruoli dovuti a tramutamenti ovvero ad assegnazioni a diverso settore (così evitando che alcune pendenze continuino a risultare in carico al magistrato uscente per lungo tempo).

2. Come già riferito nella nota trasmessa ai fini della relazione per l'anno giudiziario, va dato conto:

a) della necessità di perfezionare determinati aspetti gestionali del SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), con i relativi moduli (Re.Ge Web, Siris e Consolle del Magistrato), non constatandosi tuttora un efficiente inserimento ed aggiornamento delle misure cautelari tale da poter generare uno scadenario uniforme ed attendibile;

b) dell'ormai stabile ed efficace utilizzo dell'applicativo GIADA 2 ai fini di calendarizzazione ed assegnazione delle sopravvenienze dibattimentali, sia dall'Ufficio di Procura che dall'Ufficio GIP/GUP;

c) quanto all'applicativo TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), dell'attuale assenza di utilizzo in fase dibattimentale (eccetto che per un complesso processo collegiale con diversi imputati detenuti, trattato in Roma - Aula bunker presso la Casa circondariale di Rebibbia, ma ormai concluso). La recente entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, invece, ha sostanzialmente imposto di stimolare il materiale funzionamento del TIAP presso l'Ufficio GIP/GUP, a cui attualmente appartengo. In tale ottica, non sembrano allo stato emerse rilevanti criticità (ma le verifiche sono sul punto parziali in ragione del poco tempo trascorso), fermo che vanno perfezionati aspetti non secondari (ad esempio, la predisposizione delle postazioni in uso a noi magistrati per l'ascolto, ove necessario). È altresì in corso di valutazione la sottoscrizione con la Procura in sede di un protocollo di intesa funzionale ad implementare l'utilizzo dell'applicativo anche per la gestione delle misure cautelari e per quant'altro possibile.

3. L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 ha costituito banco di prova di rilievo anche per quanto concerne la verifica di idoneità della

dotazione informatica dell'ufficio e la fruizione di tali strumenti onde consentire lo svolgimento di attività a distanza. A questo riguardo, mi preme in sintesi segnalare: a) l'utilizzo proficuo dell'applicativo TEAMS nell'ambito della sezione penale, il che ha consentito di svolgere costantemente e senza riscontrate difficoltà riunioni a distanza, esperienza questa a cui giova dare seguito, a mio parere, siccome idonea a facilitare la partecipazione di tutti gli interessati; b) l'utilizzo proficuo degli applicativi TEAMS e Skype for business nell'ambito dell'Ufficio GIP per lo svolgimento di interrogatori di garanzia e di udienze di convalida di arresti interessanti soggetti sottoposti a misure custodiali carcerarie, in ossequio alla normativa emergenziale vigente fino al 30.06.2020. La collaborazione organizzativa per lo più con il personale addetto della Casa circondariale di Roma Rebibbia N.C., curata direttamente dal sottoscritto, è stata efficace ed ha consentito un regolare svolgimento delle delicate attività procedurali di cui sopra. Tale esperienza è apparsa molto positiva, evitando peraltro spostamenti di noi magistrati notoriamente generanti gravi disagi sia per la strutturale ubicazione del carcere di riferimento al di fuori del circondario del Tribunale che per la scarsità del personale amministrativo addetto, a dispetto della mole di lavoro quotidianamente imposta dal flusso di affari; c) il temporaneo ampliamento del protocollo in materia di ricezione telematica degli atti nel settore penale, vigente presso il Tribunale, che ha consentito di contingentare gli accessi dei difensori e di limitare al minimo possibile situazioni di affollamento nelle cancellerie. La ricezione telematica di atti processuali costituisce certamente uno strumento utile, pur nella necessità di disciplinarne nel dettaglio le modalità applicative (es. personale addetto, fasce orarie in cui consentire l'invio di atti, ecc.) onde evitare un sovraccarico di richieste da lavorare e da evadere; d) il compiuto riscontro fornito, con nota prot. 1081/U/2020 del 30.03.2020, alle richieste di indicazione del fabbisogno informatico pervenute dalla Corte d'Appello di Roma (nota predisposta con la preziosa collaborazione del responsabile dei

servizi informatici), ancorché a quanto consta si sia tuttora in attesa di ricevere il materiale indicato. Circa tale aspetto, non va sottaciuto come tutte le attività rese necessarie nel periodo di vigenza della normativa emergenziale sanitaria siano state garantite, con non poche difficoltà, per mezzo degli apparati informatici attualmente disponibili ma appena sufficienti per l'ordinaria gestione, ragion per cui appare imprescindibile il netto potenziamento della dotazione.

- 4. Evidenzio altresì di aver ribadito nel maggio 2020, d'intesa con il Presidente di sezione, la necessità di un'aula predisposta con sistemi di videoconferenza che consentano la partecipazione a distanza di parti processuali. La conseguente richiesta al Ministero della Giustizia è stata riscontrata con nota del 03.08.2020 a firma del Direttore generale della Direzione competente, in cui si rende nota la previsione di provvedere all'allestimento dell'aula richiesta nel corso dell'anno 2020, secondo il cronoprogramma che verrà tempestivamente comunicato.*
- 5. Non si riscontra, nel settore, l'utilizzo di programmi informatici non ministeriali di cui doversi dare contezza.*
- 6. Quanto alle buone prassi attuate nell'Ufficio, richiamo la proficua applicazione del protocollo di intesa in materia di deposito di atti via PEC da parte degli Avvocati, come detto ampliata nel suo oggetto al fine di far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.*

Mi preme precisare, in conclusione (e come già osservato nella relazione per l'anno giudiziario menzionata), come le condizioni di gravissimo carico notoriamente interessanti il Tribunale di Tivoli (tanto da determinare il recente aumento di pianta organica nella misura di 7 unità) rendano oltremodo difficoltoso stimolare ed attenzionare con la dovuta costanza lo sviluppo dell'informatizzazione (che necessiterebbe di ben più di adeguata formazione anche del personale amministrativo), alla luce delle

B) Documento informativo art. 5 Circolare RID/MAGRIF per i colleghi del settore penale e per il personale amministrativo.

1. Per quanto concerne lo stato delle risorse informatiche, è giunta una prima dotazione di portatili funzionali allo svolgimento dello smart working per il personale amministrativo. Alla luce delle ancora limitate possibilità di utilizzo da remoto del SICP e dei suoi moduli, allo stato si è optato per la destinazione al settore civile della maggior parte di tale scorta.

Segnalo, altresì, come sia stata sollecitata in sede ministeriale la necessità di predisporre un'aula con sistemi di videoconferenza che consentano la partecipazione a distanza di parti processuali. È verosimile che, nell'ambito di tempi ragionevolmente brevi, il Tribunale di Tivoli potrà fruire anche di questa ormai imprescindibile dotazione strutturale (sul punto, con nota DGSIA del 28.11.2020, è stato previsto l'allestimento entro il primo trimestre 2021).

A tal riguardo, inoltre, evidenzio come sia stato avviato in esercizio il portale di prenotazione telematica del servizio di multi videoconferenza sul territorio nazionale.

Faccio presente, ancora, come nel corso della prima fase dell'emergenza sanitaria siano state richieste consistenti implementazioni delle dotazioni informatiche dell'Ufficio per il tramite della Corte d'Appello, della cui compiuta fornitura si attende riscontro.

Infine, ho comunicato al RID competente il fabbisogno di webcam, casse e lettori smart card.

2. Rilevo ancora una volta, come debbano essere perfezionati determinati aspetti gestionali del SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), con i relativi moduli (Re.Ge Web, Siris e Consolle del Magistrato), non constatandosi tuttora un efficiente inserimento ed aggiornamento delle misure cautelari tale da poter generare uno scadenario uniforme ed attendibile.

3. L'applicativo TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali) non viene attualmente utilizzato in fase dibattimentale (eccetto che per un complesso processo collegiale con diversi imputati detenuti, trattato in Roma – Aula bunker presso la Casa circondariale di Rebibbia, ma ormai concluso). La recente entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, invece, ha sostanzialmente imposto di stimolare il materiale funzionamento del TIAP presso l'Ufficio GIP/GUP, a cui attualmente appartengo. In tale ottica, non sembrano allo stato emerse rilevanti criticità (ma le verifiche sono sul punto parziali in ragione del poco tempo trascorso), fermo che vanno perfezionati aspetti non secondari (ad esempio, la predisposizione delle postazioni in uso a noi magistrati per l'ascolto, ove necessario). È altresì in corso di valutazione la sottoscrizione con la Procura in sede di un protocollo di intesa funzionale ad implementare l'utilizzo dell'applicativo anche per la gestione delle misure cautelari e per quant'altro possibile.

4. L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 ha costituito banco di prova di rilievo anche per quanto concerne la verifica di idoneità della dotazione informatica dell'ufficio e la fruizione di tali strumenti onde consentire lo svolgimento di attività a distanza. A questo riguardo, mi preme, tra l'altro, segnalare: a) l'utilizzo proficuo dell'applicativo TEAMS nell'ambito della sezione penale, il che ha consentito di svolgere costantemente e senza riscontrate difficoltà riunioni a distanza, esperienza questa a cui giova dare seguito, a mio parere, siccome idonea a facilitare la partecipazione di tutti gli interessati; b) l'utilizzo proficuo degli applicativi TEAMS e Skype for business nell'ambito dell'Ufficio GIP per lo svolgimento di interrogatori di garanzia e di udienze di convalida di arresti interessanti soggetti sottoposti a misure custodiali carcerarie, in ossequio alla normativa emergenziale progressivamente succedutasi. La collaborazione organizzativa per lo più con il personale addetto della Casa circondariale di Roma Rebibbia N.C., curata direttamente dal sottoscritto, è stata efficace ed ha consentito un regolare svolgimento

delle delicate attività procedurali di cui sopra (ma anche con altre Case circondariali non vi sono stati particolari problemi). Tale esperienza è apparsa molto positiva, evitando peraltro spostamenti di noi magistrati (e dell'ausiliario) notoriamente generanti gravi disagi sia per la strutturale ubicazione del carcere di riferimento al di fuori del circondario del Tribunale che per la scarsità del personale amministrativo addetto, a dispetto della mole di lavoro quotidianamente imposta dal flusso di affari; c) l'adeguamento del Tribunale alle disposizioni di cui all'art. 24 d.l. 137/2020 per quanto concerne il deposito telematico di atti da parte dei difensori, frutto di preliminare interlocuzione anche con il C.O.A. e con la Camera penale curata dal sottoscritto e dal Presidente di sezione (sul punto richiamo la disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Tribunale n. 31/2020 del 23.11.2020).

5. Reputo utile ricordare anche nel documento di quest'anno, quanto ai programmi in dotazione, come tutti i Magistrati abbiano diritto all'utilizzo di Office 365, anche per il tramite del sito www.office.com inserendo l'indirizzo mail giustizia.it personale e la password di accesso al proprio profilo.

Aggiungo unicamente che: 1) l'emergenza sanitaria ancora in corso continua a stimolare l'attuazione ministeriale del processo penale telematico, il che dovrebbe consentire a breve termine l'accesso ai sistemi operativi informatici del settore penale da rete esterna (allo stato solo parzialmente reso possibile, ad esempio per SNT) e così agevolare notevolmente il lavoro giudiziale ed amministrativo; 2) la persistente possibilità di svolgere da remoto udienze di convalida di arresto/fermo ed interrogatori di garanzia di indagati detenuti presso tutte le Case circondariali (anche extra-regionali) continua a rivelarsi, a mio parere, molto positiva sia per quanto concerne il constatato buon funzionamento dei collegamenti che l'evidente utilità in termini di risparmio di tempo e di risorse (non sono più necessarie, ad esempio, rogatorie attive e passive), senza sostanziali rilievi critici neppure dall'Avvocatura; 3)

può essere valutata l'implementazione dell'applicativo TIAP presso l'Ufficio GIP/GUP, il che consentirebbe di diminuire la circolazione del cartaceo (anche ai fini del rilascio di copie), ferma restando la necessità di risorse umane esterne ed aggiuntive da richiedere al Ministero sulla base dei progetti previsti.

Tutela della genitorialità

Nella organizzazione del Tribunale si è sempre assegnata la massima priorità alla tutela delle esigenze connesse alla gravidanza, alla maternità ed alla cura dei figli di età inferiore a sei anni.

Infatti, se fortunatamente non si sono verificate nel periodo situazioni critiche riguardanti malattie, eventi connessi alla gravidanza e maternità sono stati frequenti ed ancora sono in essere, cosa che ha portato alla adozione delle misure previste al fine di permettere la piena tutela di tali interessi primari nell'ambito delle funzioni lavorative.

Con piena partecipazione degli interessati e condivisione delle relative scelte, si sono in generale esentati da ogni attività ulteriore rispetto a quella ordinaria giudiziaria i magistrati con prole inferiore ai sei anni ed adottate sia in caso di gravidanza che di maternità (e in tal caso prima del rientro in servizio) le misure organizzative volte a rendere compatibile il lavoro giudiziario con tali condizioni personali.

Nella Sezione civile, ove si sono verificate le situazioni in oggetto, la tutela è stata modulata, in accordo con le Colleghe interessate, attraverso la riduzione del numero delle udienze, così da permettere la tutela della genitorialità, secondo lo schema dei provvedimenti allegati.

Indicazione schematica delle variazioni rispetto alla tabella relativa al precedente triennio

Le variazioni introdotte rispetto alla Tabella precedente si compendiano nella allocazione delle sette unità in aumento ottenute, già effettuata col decreto di variazione n. 33/2020 e mantenuta nell'attuale Progetto, attraverso la creazione nel Settore civile del ruolo tabellare n. 11 di lavoro e dei ruoli nn. 12 e 13, con competenza civile promiscua e specialistica, rispettivamente, di famiglia e locazioni e nel Settore penale con la creazione dei ruoli monocratici dibattimentali nn. 7,8 e 9, del terzo Collegio e del ruolo n. 4 all'ufficio GIP/GUP.

Inoltre, è stato designato il Magistrato Vicario, sono stati eliminati i compiti di coordinamento dei Settori affidati ai giudici, eliminata la delega di parte delle funzioni presidenziali in materia di famiglia al presidente di Sezione, ridistribuite tra i giudici del settore, attribuito al presidente del Tribunale anche il secondo collegio delle omologhe.

Sono state infine meglio precisate le attribuzioni e le funzioni esercitate dai partecipanti all'Ufficio per il Processo.





TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

PROGETTO TABELLARE 2020/2022

LA STRUTTURA DEL TRIBUNALE

La pianta organica numerica del Tribunale di Tivoli risulta dal seguente prospetto (tratto da COSMAG)

PIANTA ORGANICA NUMERICA per il Tribunale di TIVOLI			
Funzione	Organico	Vacanti	Presenze Effettive
<u>Presidente di Tribunale</u>	1	0	1
<u>Presidente Sezione di Tribunale</u>	1	0	1
<u>Giudice</u>	25	7	18
<u>Giudice Sezione Lavoro</u>	3	0	3
<u>Giudici di Pace Onorari</u>	10	2	8

1 Magistrato/i presente con la funzione di Presidente di Tribunale nel Tribunale di 'TIVOLI'

DE MICHELE Stefano Carmine

Presidente di Tribunale

1 Magistrato/i presenti con la funzione di Presidente Sezione di Tribunale nel Tribunale di 'TIVOLI'

DI GRAZIA Nicola

Presidente Sezione di Tribunale

18 Magistrato/i presenti con la funzione di Giudice nel Tribunale di "TIVOLI"

Nominativo
<u>BOVA</u> ROSA MARIA
<u>CIARALLI</u> FRANCESCO MARIA
<u>COCCOLI</u> FRANCESCA
<u>FRANCINI</u> EMANUELA MARIA
<u>LENCIONI</u> SABINA
<u>LIBERATI</u> CATERINA
<u>LUPIA</u> FRANCESCO
<u>MAZZA</u> ELISABETTA
<u>MEDAGLIA</u> VALERIO
<u>MESSA</u> MARIA LUISA
<u>MIRAGLIA</u> CHIARA

<u>MULTARI</u> ANNA
<u>OTTONI</u> SIBILLA
<u>PETRONI</u> GIOVANNI
<u>PULICATI</u> CHIARA
<u>RUSCITO</u> ANTONIO
<u>SCOLARO</u> FERNANDO
<u>UMBRIANO</u> SERGIO

**3 Magistrato/i presenti con la funzione di Giudice
Sezione Lavoro nel Tribunale di "TIVOLI"**

Nominativo
<u>BUSOLI</u> GIORGIA
<u>DI PIETRO</u> ALESSIO
<u>MARISCOTTI</u> ROBERTA

**8 Magistrato/i in servizio ad oggi con la funzione di
GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE nel Tribunale di
TIVOLI**

BASILE GIULIA
DI BONIFACIO LUIGI
FABBRINI FRANCESCA
GAGLIANO EUGENIO
MAZZACANE ADRIANA
PAGNIELLO FABRIZIO

L

PATRIZI MARIA GRAZIA

PIOVANO MARCO

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI E' RIPARTITO NELLA SEZIONE CIVILE E NELLA
SEZIONE PENALE**

SEZIONE CIVILE

MAGISTRATI DELLA SEZIONE CIVILE E ATTRIBUZIONI

Sono addetti alla sezione civile del Tribunale di Tivoli i seguenti magistrati ai quali sono assegnate le funzioni a fianco a ciascuno indicate, con indicazione della data di collocazione nella posizione tabellare occupata:

1. Stefano Carmine De Michele (dal 7.12.2017 - direzione della sezione; funzioni affidate dai codici e dalle leggi speciali al Presidente del Tribunale; funzioni presidenziali in materia di famiglia, nella quota del 30% per i procedimenti consensuali e del 30% per i procedimenti giudiziali, divisi equamente tra separazioni e divorzi giudiziali e art. 316-bis c.c.)
2. Francesca Coccoli (dal 30.12.2013 - ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice delle esecuzioni immobiliari 25%)
3. Fernando Scolaro (dal 5.4.2018 - ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice della volontaria giurisdizione);

4. Maria Luisa Messa (dal 16.2.2016 - ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice della famiglia: 25% volontaria giurisdizione e 17,5% funzioni presidenziali);
5. Caterina Liberati: dal 03.08.2011 - ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice delegato ai fallimenti 50%);
6. Francesco Lupia (dal 19.2.2018 - ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice delle esecuzioni immobiliari 25%);
7. Anna Multari (dal 19.10.2018 - ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice tutelare per tutta la materia non assegnata al GOP);
8. Rosa Maria Bova: dal 15.12.2019 - ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice della famiglia: 25% volontaria giurisdizione e 17,5% funzioni presidenziali);
9. Valerio Medaglia: (dal 10.5.2018 - ruolo ordinario e competenza specifica di giudice delle esecuzioni immobiliari 25%);
10. Sibilla Ottoni (dal 10.5.2018 - ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice delegato ai fallimenti 50%);
11. Francesco Maria Ciaralli (dal 5.4.2019 - ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice della famiglia: 25% volontaria giurisdizione e 17,5% funzioni presidenziali);
12. Magistrato da nominare sul posto previsto in aumento di organico: (ruolo ordinario e la competenza specifica di giudice della famiglia: 25% volontaria giurisdizione e 17,5% funzioni presidenziali);
13. Magistrato da nominare sul posto previsto in aumento di organico: (ruolo ordinario e competenza specifica di giudice delle locazioni, 50 %);
14. Magistrato da nominare sul posto previsto in aumento di organico: (ruolo di giudice del lavoro);
15. Giulia Basile – GOP – amministrazioni di sostegno e tutele nelle quali la rappresentanza dell'incapace è attribuita a familiari;
16. Luigi di Bonifacio – GOP – ATP di lavoro e previdenza ed eventuale sostituzione e supplenza;
17. Eugenio Gagliano - GOP – 50% del ruolo del settore esecuzioni mobiliari ATP di lavoro e previdenza ed eventuale sostituzione e supplenza;
18. Adriana Mazzacane – GOP – contenzioso civile ordinario ed eventuale sostituzione e supplenza;
19. Fabrizio Pagniello – GOP - 50% locazioni ed affitti, contenzioso civile ordinario ed eventuale sostituzione e supplenza;

20. Maria Grazia Patrizi – GOP – 50% del ruolo del settore esecuzioni mobiliari ed eventuale sostituzione e supplenza;
21. Marco Piovano - GOP – 50% locazioni ed affitti (fino alla presa di possesso del giudice n. 13, poi contenzioso civile ordinario), 25% esecuzioni immobiliari ed eventuale sostituzione e supplenza.

Sono dunque, addetti, complessivamente al settore civile, oltre al Presidente del Tribunale, dodici magistrati togati (10 attualmente coperti+ 2 vacanti) e sette GOP

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DELLA SEZIONE CIVILE

Sono istituiti i seguenti collegi civili:

1. il Primo Collegio è così composto: giudice n.4, giudice n.5, giudice n.7, giudice n. 9, giudice n. 11, giudice n. 12, GOP;
2. il Secondo Collegio è così composto: giudice n. 2, giudice n. 3, giudice n. 6, giudice n. 8, giudice n. 10, giudice n. 13, GOP;
3. il Collegio Fallimentare è così composto: giudice n.3, giudice n.5 e giudice n. 10; qualora non fossero in servizio magistrati del settore in numero sufficiente, sarà integrato a rotazione da un magistrato professionale (dal meno anziano) del settore civile. Presidente del collegio il magistrato secondo il criterio dell'anzianità.
4. I Collegi per le omologhe delle separazioni consensuali o giudiziali trasformate in consensuali sono così composti:
il primo Collegio: Presidente del Tribunale, giudice n. 2, giudice n.3, giudice n.4, giudice n.5, giudice n.8, giudice n. 12;
il secondo Collegio: Presidente del Tribunale, giudice n. 6, giudice n.7, giudice



n. 9, giudice n. 10, giudice n. 11, giudice n. 13;

Le cause agrarie seguono un rito speciale e i collegi sono integrati da esperti.

Vengono trattate dalla Sezione specializzata agraria, inserita nella Sezione civile.

Sono addetti alla trattazione delle controversie tutti i magistrati ordinari addetti al settore civile.

Sono istituiti due collegi di agraria:

1. il Primo Collegio è così composto: giudice n.4, giudice n.5, giudice n.7, giudice n. 9, giudice n. 11, giudice n. 12, componenti privati esperti in materia agraria (Francesco Farrace);
2. il Secondo Collegio è così composto: giudice n. 2, giudice n. 3, giudice n. 6, giudice n. 8, giudice n. 10, giudice n. 13, componenti privati esperti in materia agraria (Francesco Farrace)

Il Primo Collegio Civile e Agrario terranno udienza il terzo martedì e il primo venerdì del mese;

il Secondo Collegio Civile e Agrario terranno il primo giovedì e il terzo venerdì del mese;

il Primo Collegio per le Omologhe terrà camera di consiglio il martedì e giovedì;

il Secondo Collegio per le Omologhe terrà camera di consiglio il lunedì e venerdì;

Il Collegio Fallimentare terrà udienza il martedì ed il venerdì.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI DEL SETTORE CIVILE

Nell'assegnazione degli affari ai Giudici civili si aspira a contemperare l'equilibrio del

carico dei ruoli di ciascuno, prevedendo che ogni giudice togato sia titolare di un ruolo tendenzialmente non superiore a 600 cause civili ordinarie, con programmata riduzione grazie all'istituzione dei nuovi ruoli. A tale ruolo di cause ordinarie si affianca l'assegnazione a ciascun giudice di affari pertinenti a settori specifici (fallimenti, esecuzioni, volontaria giurisdizione, tutelare, famiglia). L'eventuale tramutamento interno nell'ambito delle funzioni specialistiche non comporta la riassegnazione dell'annesso ruolo civile ordinario.

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI NEL SETTORE CIVILE

- Contenzioso civile ordinario, --- compresi, tra gli altri, i procedimenti in materia societaria, i procedimenti ex art. 702 bis c.p.c., i procedimenti cautelari e possessori nonché i relativi reclami, i procedimenti di istruzione preventiva, le cause di merito concernenti la famiglia - ivi comprese quelle per i divorzi congiunti e per le modifiche alle condizioni di separazione e di divorzio - le cause agrarie, i procedimenti per decreto ingiuntivo, le interdizioni e le inabilitazioni, le cause di opposizione al precetto e i giudizi di merito ex artt. 616, 618 e 619 cpc, i procedimenti ex artt. 605/611 c.p.c., i procedimenti di volontaria giurisdizione --- a tutti i magistrati secondo l'automatismo previsto all'interno del SICID (*le opposizioni ex artt. 615,617e 619, secondo comma, cpc sono assegnate al giudice della esecuzione - mobiliare o immobiliare - in riferimento*);

Le materie specialistiche sono assegnate con criteri automatici ai rispettivi giudici addetti all'area di riferimento.

In particolare:

- i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare vengono distribuiti tra il Giudice Togato e il GOP assegnato al settore secondo i criteri che seguono:
- assegnazione al giudice togato dei procedimenti relativi al patrimonio dei minori, vigilanza sui minori e procedimenti di tutela e amministrazione di

- sostegno presentati da Organi della Pubblica Amministrazione quali Sindaci, Assistenti Sociali, Amministrazione ASL il cui soggetto da nominare vada individuato tra le stesse figure professionali (Sindaci, Assistenti Sociali, Avvocati, Commercialisti);
- assegnazione al GOP dei procedimenti nuovi e già pendenti alla data odierna di tutela e amministrazione di sostegno promossi da soggetti privati e/o i cui tutori o amministratori di sostegno siano individuati tra soggetti privati (familiari).
 - Cause di separazione e divorzio giudiziale: *per la fase presidenziale*, il Presidente del Tribunale, con delega fino al 70% ai magistrati addetti al settore famiglia, nn. 4,8,11 e 12, secondo l'automatismo del SICID;
La successiva fase istruttoria verrà assegnata a tutti i magistrati del settore civile a rotazione;
 - Procedimenti di separazione consensuale: il Presidente del Tribunale, con delega fino al 70% ai magistrati addetti al settore famiglia, nn. 4,8,11 e 12, secondo l'automatismo del SICID;
 - Provvedimenti presidenziali, secondo i codici di rito e le leggi speciali: il Presidente del Tribunale, con facoltà di delega (o sostituzione) al Presidente di Sezione o ai magistrati addetti al settore civile, a partire dal più anziano;
 - Volontaria giurisdizione in materia di famiglia: i magistrati addetti al settore famiglia, nn. 4,8,11 e 12, secondo l'automatismo del SICID;
 - Volontaria giurisdizione non in materia di famiglia, in materia di successioni e per attribuzione quota TFR dopo il divorzio: giudice n. 3;
 - Reclami al Collegio: gli affari saranno assegnati alternativamente ai due collegi civili (con esclusione, nella composizione del collegio, del giudice reclamato) e con la specificazione che il presidente del collegio designerà poi il relatore a rotazione.
 - Le cause in materia fallimentare saranno assegnate nel seguente modo:
 - a. I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato, le impugnazioni dello stato passivo e tutte le procedure che derivano dal fallimento, che siano state autorizzate dal giudice delegato al fallimento, sono assegnate al collegio

- ordinario di cui non faccia parte il giudice delegato incompatibile; in detti casi il presidente del relativo collegio nominerà quale relatore il componente dello stesso collegio che esercita le funzioni di giudice delegato;
- b. le altre azioni che derivano dal fallimento, da trattarsi secondo la previsione generale dell'articolo 24 L. Fall. e che non siano state autorizzate dal giudice delegato, sono assegnate al collegio fallimentare e il presidente del detto collegio nomina, quale relatore, il giudice delegato del relativo fallimento;
 - c. i procedimenti per l'omologazione e per l'approvazione del concordato fallimentare e quelli per l'omologazione del concordato preventivo, sono assegnati al collegio fallimentare e il giudice delegato è nominato relatore dal presidente del collegio fallimentare;
 - d. le altre azioni, anche non derivanti dal fallimento, che debbono essere trattate secondo il rito del giudizio di cognizione ordinaria e che siano state autorizzate dal giudice delegato del fallimento, sono assegnate secondo gli ordinari criteri di assegnazione degli affari civili contenziosi, con l'esclusione del giudice delegato al fallimento (che ha concesso la relativa autorizzazione) perché incompatibile;
 - e. le procedure per dichiarazione di fallimento sono assegnate al collegio fallimentare che nominerà il giudice delegato all'istruttoria fallimentare (quest'ultimo sarà, inoltre, nominato quale giudice delegato in caso di dichiarazione di fallimento) tra i giudici delegati al fallimento, a rotazione a gruppi di dieci;
 - f. le altre procedure previste dalla L. Fall. sono assegnate al collegio fallimentare, che nominerà il giudice delegato tra i giudici delegati al fallimento, alternativamente, secondo la progressione numerica di R.G.;
 - g. le procedure di concordato preventivo, comprese quelle di cui all'art. 161, comma 6, L.Fall., in ipotesi di preventivo deposito di istanza di fallimento, saranno attribuite al giudice delegato già assegnatario della relativa procedura fallimentare;
 - h. in caso di procedure di competenza del Collegio fallimentare già pendenti, o per ragioni di connessione, le eventuali nuove procedure (riguardanti il medesimo soggetto passivo o società tra loro collegate) saranno assegnate al magistrato già titolare della precedente procedura;
 - i. I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di liquidazione del patrimonio e di deposito del piano o dell'accordo del consumatore, saranno assegnati ai magistrati che svolgono le funzioni di

giudici delegati al fallimento, alternativamente tra loro e partendo dal più anziano; nell'ipotesi in cui sussistano ragioni di connessione, le nuove procedure saranno assegnate al magistrato già titolare della procedura previamente iscritta.

- Esecuzioni immobiliari: ai giudici assegnati al settore nella misura del 25% ciascuno, secondo l'automatismo del SIECIC, con relative opposizioni nella fase cautelare.
- Esecuzioni mobiliari, presso terzi, in forma specifica: ai GOP assegnati al settore nella misura del 50% ciascuno, secondo l'automatismo del SIECIC, con relative opposizioni nella fase cautelare.
- Alla assegnazione di eventuali affari ordinari del settore civile, per i quali non è prevista l'assegnazione automatica, provvederanno, per espressa delega presidenziale, secondo una turnazione mensile, i giudici addetti al settore civile iniziando dal più anziano (in sostituzione il giudice immediatamente susseguente).
- Per i provvedimenti urgenti in materia civile da adottare con immediatezza ed in caso di assenza del giudice designato, è istituito apposito turno giornaliero a rotazione tra tutti i magistrati togati addetti alla sezione civile a partire dal meno anziano in ruolo (in caso di impedimento del giudice così designato sarà sostituito dal giudice anziano presente in ufficio per la trattazione della propria udienza). Nella giornata di sabato, in caso di impedimento del magistrato di turno, provvederà il giudice in servizio che immediatamente lo segue in ordine



di anzianità, ed al più giovane in assoluto seguirà il più anziano.

Presso il Settore esecuzioni immobiliari è costituito l'Ufficio per il Processo.

UDIENZE DEI MAGISTRATI ADDETTI AL SETTORE CIVILE

Con decreto, da emettersi ai sensi dell'art. 80 delle disp. att. cpc, il Presidente del Tribunale determinerà annualmente, al principio ed alla metà dell'anno giudiziario, i giorni e gli orari nei quali tutti i giudici del settore civile debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti e le udienze di istruzione, per un impegno complessivo settimanale di due giorni.

Inoltre al principio di ogni trimestre il Presidente del Tribunale o il Presidente della Sezione determina ex art. 113 disp. att. cpc con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti; all'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce anche, con decreto approvato dal Primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 275 del codice di procedura civile.

Ciascun giudice, ricorrendo particolari esigenze, potrà tenere udienze straordinarie in altri giorni della settimana diversi da quelli determinati, previa verifica della disponibilità dell'aula di udienza (con l'accordo del personale di cancelleria e la tempestiva comunicazione alla presidenza).

Per quanto riguarda i GOP assegnati al settore civile, in ogni caso l'impegno verrà limitato a un massimo di tre udienze settimanali e terrà conto dei limiti di impegno introdotti con la recente normativa.

Fermo quanto sopra stabilito, ordinariamente questi sono i giorni di udienza settimanale monocratica di ciascun magistrato:

giudice n. 1: martedì e mercoledì

giudice n. 2: mercoledì e giovedì



giudice n. 3: giovedì e venerdì

giudice n. 4: martedì e mercoledì

giudice n. 5: martedì e venerdì

giudice n. 6: martedì e giovedì

giudice n. 7: mercoledì e giovedì

giudice n. 8: mercoledì e venerdì

giudice n. 9: giovedì e venerdì

giudice n. 10: mercoledì e venerdì

giudice n. 11: lunedì e martedì

giudice n. 12: da definire con separato provvedimento all'atto dell'assegnazione del magistrato sul posto vacante

giudice n. 13: da definire con separato provvedimento all'atto dell'assegnazione del magistrato sul posto vacante

giudice n. 14: martedì e venerdì

giudice n. 15: lunedì, martedì, mercoledì

giudice n. 16: mercoledì e giovedì

giudice n. 17: lunedì, mercoledì e giovedì

giudice n. 18: lunedì, martedì e mercoledì

giudice n. 19: mercoledì e giovedì

giudice n. 20: lunedì e venerdì

giudice n. 21: lunedì, martedì e giovedì

Come noto, con legge n. 92/2012, il legislatore ha introdotto, all'art. 1, commi 47 e ss., un procedimento avente ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300/1970, articolato in una fase sommaria, destinata a concludersi con ordinanza immediatamente esecutiva, ed in una successiva fase eventuale a cognizione piena, da proporsi mediante opposizione all'ordinanza conclusiva della prima fase. Detto rito trova applicazione per tutte le

controversie iniziate dopo l'entrata in vigore della legge, vale a dire, successivamente al 18 luglio 2012. Ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge in oggetto, *"Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze"*, precisandosi, al successivo comma 66, che *"I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65"*.

Orbene, sentito il Coordinatore della Sezione che ha redatto apposita relazione sul punto e tenuto conto del numero delle controversie, appartenenti alla tipologia in oggetto normalmente pendenti sul ruolo e delle esigenze inerenti la proficua trattazione dell'udienza pubblica, le richiamate disposizioni, siccome formulate, consentono senz'altro di destinare per la trattazione delle controversie in oggetto una specifica porzione all'interno delle udienze già tabellarmente individuate per ciascun giudice del lavoro.

Si segnala, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione del d.lgs. 4 marzo 2015, n.23, la disposizione dell'art 1 della legge n.92/2012 commi da 48 a 68 non troverà più applicazione per i licenziamenti intimati all'esito dei contratti a tutele crescenti e, pertanto, l'applicazione del rito sarà destinata ad esaurirsi atteso che non sarà più attivabile per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.

I GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

La consistenza della magistratura onoraria (G.O.P.) e le attuali funzioni svolte dai GOP presso il Tribunale di Tivoli, Sezione civile, risultano dal seguente prospetto:

GIUDICI ONORARI TRIBUNALE IN ORDINE ALFABETICO

	GIUDICI ONORARI	FUNZIONI
1.	BASILE Giulia	Settore civile (giudice tutelare)

1.	BASILE Giulia	Settore civile (giudice tutelare)
2.	DI BONIFACIO Luigi	Settore lavoro (ATP)
3.	GAGLIANO Eugenio	Settore civile (ATP/esecuzione mobiliari)
4.	MAZZACANE Adriana	Settore civile (contenzioso)
5.	PAGNIELLO Fabrizio	Settore civile (locazioni e contenzioso)
6.	PATRIZI Maria Grazia	Settore civile (esecuzioni mobiliari)
7.	PIOVANO Marco	Settore civile (locazioni ed esecuzioni immobiliari)

Si premette anzitutto che, secondo la normativa di settore, l'impiego dei GOP può aver luogo in via generale per i seguenti procedimenti:

Settore Civile

Per tutti i procedimenti, fatta eccezione per:

- 1) i procedimenti cautelari e possessori, tranne che per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché per i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma degli articoli 615, 617 e 619 del codice di procedura civile, nei limiti della fase cautelare;
- 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
- 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
- 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
- 5) i procedimenti in materia di famiglia;

Settore Penale

Per tutti i procedimenti, fatta eccezione per:

- 1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
- 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;
- 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
- 4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.

I Giudici Onorari possono poi essere utilizzati, nel rispetto della normativa primaria e secondaria di settore e con le limitazioni sopra evidenziate, secondo uno dei seguenti modelli:

a) Affiancamento

Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti. Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo. Nelle sezioni penali il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari. Nelle sezioni civili il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purché non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186 bis e 423, primo comma, c.p.c.;

b) Assegnazione di un ruolo autonomo

Ai giudici onorari possono essere assegnati ruoli autonomi, con automatismo e criteri predeterminati per la relativa formazione, secondo le regole e le limitazioni stabilite

nell'art. 11 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nella sua disciplina transitoria e nella normativa secondaria di settore.

c) Supplenza del giudice professionale

Con i limiti sopra esposti, i giudici onorari possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali (anche nei collegi).

Ciò posto, per quanto riguarda in particolare il **Settore Civile Ordinario**, il modello operativo dei giudici onorari più idoneo (oltre la necessaria supplenza del giudice professionale) appare, tenuto conto delle criticità del settore civile del Tribunale, l'assegnazione di un ruolo autonomo, con le esclusioni indicate dalla normativa secondaria.

d) Destinazione nell'Ufficio per il processo (art. 10 decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

Con tale utilizzo, il giudice onorario coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata, compiendo tutti gli atti preparatori utili, dallo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; nei procedimenti civili può ottenere la delega per compiti ed attività ed anche per la pronuncia di provvedimenti definitivi nelle fattispecie di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del comma 12 del sopra citato articolo 10.

Risulta istituita in via generale la figura di *Giudice Coordinatore e Referente dei GOP*, il quale provvede al controllo periodico dell'attività svolta dai giudici onorari (con specifico riferimento alla consistenza numerica dei procedimenti fissati in ogni udienza ed alla produttività finale, sia in termini numerici, che in relazione ai tempi di definizione dei procedimenti).

Tale Giudice viene così individuato nel Presidente di Sezione dott. Nicola Di Grazia.

UFFICIO PER IL PROCESSO

Richiamato qui quanto già illustrato nel DOG, se ne specifica la articolazione ai sensi dell'art. 10 della Circolare

Obiettivo: garantire la ragionevole durata dei procedimenti, anche attraverso nuovi modelli organizzativi ed un più efficace impiego delle tecnologie.

Settore esecuzioni immobiliari

Tutti i Giudici professionali ed onorari assegnati.

Tirocinanti: quelli di volta in volta assegnati ai magistrati del settore

Personale amministrativo: il Funzionario giudiziario addetto alla Cancelleria, con facoltà di delega.

Settore lavoro, previdenza e assistenza

Tutti i Giudici professionali ed onorari assegnati.

Tirocinanti: quelli di volta in volta assegnati ai magistrati del settore

Personale amministrativo: il Funzionario giudiziario addetto alla Cancelleria, con facoltà di delega.

Settore dibattimentale

Tutti i Giudici professionali ed onorari assegnati.

Tirocinanti: quelli di volta in volta assegnati ai magistrati del settore

Personale amministrativo: il Funzionario giudiziario addetto alla Cancelleria, con facoltà di delega.

Coordinatore: Presidente Nicola Di Grazia.

Attività che ciascuna unità è destinata a svolgere:

nel settore delle esecuzioni immobiliari, la individuazione, apprensione materiale, gestione prioritaria e definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione sarà effettuata dai giudici professionali addetti avvalendosi sia dell'ausilio dei tirocinanti che specialmente del GOP, che cureranno la predisposizione delle minute dei relativi provvedimenti;

nel settore lavoro e previdenza, i giudici professionali addetti provvederanno sia alla individuazione delle pendenze ultratriennali che alla più tempestiva risposta per le richieste provvidenze assistenziali, utilizzando i tirocinanti assegnati per lo spoglio e la redazione delle minute assieme ai GOP Di Bonifacio e Gagliano, ai quali potranno essere delegati i procedimenti di ATP per la loro definizione;

nel settore del dibattimento penale, i tirocinanti via via in servizio assieme ai GOP Patrizi e Fabbrini coadiuveranno il presidente di sezione ed i giudici addetti ai fini della individuazione nei singoli ruoli di procedimenti più risalenti e comunque a rischio prescrizione, oltre alla redazione delle minute dei provvedimenti, anche relative alle svariate istanze che pervengono ai giudici.

Tutti i magistrati onorari svolgeranno le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, secondo le modalità specificamente previste dal n. 5 dell'art. 180 della Circolare.

Il Personale di Cancelleria provvederà al monitoraggio dei fascicoli più datati, al fine della individuazione delle false pendenze e del monitoraggio dei procedimenti ultra triennali pendenti, così da tenere costantemente aggiornato il magistrato e permettergli di adottare tempestivamente i provvedimenti opportuni per la loro definizione

Tutti i tirocinanti assegnati ai tre settori dell'Ufficio per il Processo attenderanno poi alle attività preparatorie e di supporto all'attività del giudice cui sono assegnati, quali lo studio dei fascicoli, la verifica della loro completezza, il controllo delle comunicazioni e notifiche, gli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, la redazione di schede sintetiche, la predisposizione delle minute, l'ausilio alla verbalizzazione, anche attraverso la Consolle del magistrato, la collaborazione alla creazione di un archivio giurisprudenziale.

Attività formative previste per i giudici onorari e i tirocinanti

La formazione dei partecipanti all'Ufficio per il Processo sarà assicurata dai magistrati professionali che lo compongono, attraverso la discussione e correzione degli elaborati, la indicazione di contributi dottrinali e provvedimenti di legittimità e merito particolarmente significativi da recepire, riunioni anche informali, partecipazione alle attività della formazione decentrata; i GOP parteciperanno altresì alle riunioni trimestrali ex art. 22 del d.lgs. 116/2017.

L'inserimento dei giudici onorari di tribunale nell'ufficio non potrà comportare lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti; analogamente l'inserimento del personale di cancelleria non potrà comportare modifiche dei compiti e delle mansioni previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

SETTORE LAVORO

MAGISTRATI DEL SETTORE E LORO ATTRIBUZIONI

Sono addetti al settore lavoro del Tribunale di Tivoli i seguenti magistrati ordinari:

1. Roberta Mariscotti
2. Giorgia Busoli
3. Alessio Di Pietro
4. Magistrato da nominare nel posto in aumento di organico (trattasi del giudice n. 14 della Sezione civile)

I magistrati assegnati si occupano esclusivamente della materia del lavoro, assistenza e previdenza.

Il giudice Roberta Mariscotti, in quanto magistrato di riferimento per l'informatica, ha una percentuale di riduzione dal lavoro ordinario pari al 10%, gestita attraverso

l'automatismo del SICID.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI NEL SETTORE LAVORO

Le cause in materia di lavoro, previdenziale ed assistenziale vengono assegnate con l'automatismo previsto all'interno del SICID ai magistrati togati addetti allo specifico settore.

I ricorsi in materia cautelare (compresi i reclami avverso i provvedimenti emessi), i ricorsi ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori ed i procedimenti ex art. 1, commi 47 e ss. legge n. 92/2012 (nuovo rito per la trattazione dei procedimenti attinenti l'impugnazione dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori, anche nei casi in cui debbano essere preventivamente risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro) saranno assegnati secondo l'automatismo previsto dal SICID ai magistrati togati.

Il Collegio sui reclami sarà composto da tre magistrati assegnati al settore, escluso quello che ha emesso il provvedimento reclamato; qualora non fossero in servizio magistrati del settore in numero sufficiente, sarà composto da due magistrati togati addetti alla sezione lavoro ed a rotazione da un magistrato professionale (meno anziano) del settore civile, con esclusione del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Presidente del collegio il magistrato secondo il criterio dell'anzianità.

I giorni settimanali delle udienze dei giudici del lavoro sono:

giudice 1 martedì e mercoledì

giudice 2 martedì e giovedì

giudice 3 martedì e giovedì

giudice 4 martedì e venerdì

Il Collegio tiene udienza il martedì.

Presso il Settore lavoro è costituito l'Ufficio per il Processo, con la composizione e le attribuzioni sopra specificate.

I GOP assegnati tengono le seguenti udienze settimanali:

giudice n. 15: mercoledì e giovedì

giudice n. 16: lunedì

RICUSAZIONI, ASTENSIONI, IMPEDIMENTI E CRITERI DI SOSTITUZIONE PER LA SEZIONE CIVILE

Fanno parte del Collegio per le ricusazioni in materia civile:

Presidente del Tribunale (supplente il Presidente di Sezione)

Tutti i magistrati togati addetti alla Sezione civile

Il Collegio è composto:

Presidente

Giudice: più anziano in ruolo, in servizio

Giudice relatore: nominato a turno iniziando da quello con minore anzianità di ruolo, in servizio

Non fa parte del Collegio il giudice ricusato.

Il Collegio tiene camera di consiglio il mercoledì.

I **criteri generali** di sostituzione prevedono che, in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o impedimento del magistrato professionale, la sostituzione avrà

luogo a scorrimento con il magistrato immediatamente successivo per anzianità di ruolo nell'ambito della stessa materia o, se impossibile, tra tutti (il giudice meno anziano di tutti verrà sostituito dal più anziano). Nell'ipotesi di impedimento, astensione, ricusazione, incompatibilità del magistrato in tal modo designato, si procederà di seguito con lo stesso criterio.

Per gli organi collegiali la sostituzione del singolo giudice avrà luogo secondo il criterio generale.

Quanto ai Giudici Onorari di Pace (GOP), la sostituzione avverrà secondo l'ordine alfabetico di cui al prospetto sopra riportato, iniziando dal giudice da sostituire e designando quello successivo.

DELEGHE PRESIDENZIALI

Allo stato, sono conferite le seguenti deleghe per attività di natura non giurisdizionale:

- Controllo dell'attività complessiva dell'Istituto Vendite Giudiziarie e verifica degli appositi registri, riferendone al Presidente del Tribunale con annuale relazione scritta: dr.ssa Francesca Coccoli;
- Magistrato coordinatore dei tirocini: Presidente di Sezione dr. Nicola Di Grazia;
- Magistrato delegato per l'aggiornamento degli Albi CTU e Periti: dr. Francesco Maria Ciaralli;

Lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari delle materie trattate nella Sezione civile, è assicurato sia attraverso le formali periodiche riunioni ex art. 47quater O.G., che con mezzi più immediati, quali l'uso delle mailing list o delle chat esistenti tra i giudici per condividere problematiche e provvedimenti giurisdizionali meritevoli di conoscenza e approfondimento.

SEZIONE PENALE

MAGISTRATI ADDETTI AL SETTORE DIBATTIMENTALE

Il Settore penale dibattimentale è composto dai seguenti magistrati professionali:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) dott. Nicola Di Grazia | -Presidente di sezione; |
| 2) dott. Giovanni Petroni | -Giudice; |
| 3) dr.ssa Elisabetta Mazza | -Giudice; |
| 4) dott. Sergio Umbriano | -Giudice |
| 5) dr.ssa Chiara Pulicati | -Giudice |
| 6) dr.ssa Emanuela M. Francini | -Giudice |
| 7) posto vacante | -Giudice; |
| 8) posto vacante | -Giudice; |
| 9) posto vacante | -Giudice. |

Compongono il Settore penale dibattimentale anche i seguenti Giudici Onorari di Pace:

1. dott.ssa Maria Grazia Patrizi;
2. dott.ssa Francesca Fabbrini.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI DEL SETTORE DIBATTIMENTALE

Ciascun giudice del Settore dibattimentale è titolare di un ruolo monocratico ed è inserito in uno dei tre collegi. Le dimensioni della sezione e la natura dei flussi non consentono la specializzazione per materia dei ruoli.

COMPOSIZIONE DEI COLLEGI PENALI

Sono istituiti tre Collegi penali:

-il primo Collegio è composto dal Presidente di sezione e dai giudici n.3 e n.2 ; il secondo Collegio è composto dal Presidente di sezione e dai giudici n.4 e n.6 ; il terzo

Collegio è composto dal Presidente di Sezione, dal giudice n.5 e dal G.O.P., già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2017, dott.ssa Patrizi. I giudici n.7, n.8 e n.9 verranno inseriti, al momento della copertura dei relativi posti, a partire dal terzo collegio, in sostituzione progressiva prima del GOP poi del Presidente di sezione, ed infine nel secondo collegio, in sostituzione del Presidente di sezione.

Udienze dei collegi

-il primo Collegio tiene udienza dalle ore 9:00 il primo e il terzo mercoledì del mese, nonché il quarto venerdì del mese;

-il secondo Collegio tiene udienza dalle ore 9:00 il secondo e il quarto mercoledì del mese, nonché il terzo giovedì del mese;

-il terzo Collegio tiene udienza dalle ore 9:00 i primi tre venerdì del mese.

Il calendario delle udienze collegiali sarà integrato da eventuali udienze straordinarie.

RUOLI MONOCRATICI DEI GIUDICI PROFESSIONALI

Udienze dei giudici

Sono istituiti cinque ruoli monocratici assegnati ai giudici professionali:

- il giudice n.2 terrà udienza tutti i lunedì e tre giovedì del mese, alle ore 9:00, sino ad un massimo di sette udienze mensili;
- il giudice n.3 terrà udienza tutti i martedì e tre venerdì del mese, alle ore 9:00, sino ad un massimo di sette udienze mensili;
- il giudice n.4 terrà udienza tutti i martedì e tre venerdì del mese, alle ore 9:00 sino ad un massimo di sette udienze mensili;
- il giudice n.5 terrà udienza il lunedì e tre giovedì del mese, alle ore 9:00, sino ad un massimo di sette udienze mensili;

- il giudice n.6 terrà udienza tutti i lunedì e tre giovedì del mese, alle ore 9:00, sino ad un massimo di sette udienze mensili.
- Il Presidente di Sezione, terrà udienza monocratica: il venerdì alle ore 9:00, una volta al mese, per la trattazione del ruolo monocratico a stralcio assegnatogli con decreto del 4.1.2019; dal momento della copertura dei due posti di giudice professionale previsti per la composizione del terzo collegio, il venerdì alle ore 9:00, una volta al mese, con la formazione di un ruolo costituito, tramite l'applicativo GIADA 2, da nuovi affari con una quota pari al 25% di quelli destinati a ciascun giudice.
- I ruoli monocratici penali da assegnare ai giudici destinati alla copertura dei posti vacanti nn.7, 8 e 9 verranno formati inizialmente con affari già pendenti, individuati, secondo criterio obiettivo e predeterminato, con apposito provvedimento tabellare tramite l'assegnazione di una serie di udienze originariamente previste sui ruoli monocratici preesistenti, con successivo inserimento ordinario nelle nuove assegnazioni.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI DEL SETTORE PENALE

1) Criteri di assegnazione dei processi da trattare avanti al Tribunale in composizione collegiale

I processi destinati alla trattazione collegiale vengono fissati in prima udienza dal Presidente di Sezione in conformità all'ordine progressivo delle richieste di fissazione, con assegnazione alternata ai Collegi primo e secondo e avuto altresì riguardo ai criteri di priorità di seguito indicati.

Fino a quando il terzo Collegio sarà composto con un G.O.P. gli verranno assegnati solo processi già pendenti davanti al primo ed al secondo collegio per reati esclusi dal catalogo di cui all'art.407 comma 2 lett. a) c.p.p. e già individuati secondo i criteri indicati dal decreto tabellare n.33/2020 (per ciascun collegio i primi trenta processi fissati nelle udienze successive alla esecutività di quel decreto, esclusi quelli con attività istruttoria già svolta dal collegio assegnatario).

Quando il terzo Collegio sarà composto interamente da giudici ordinari, i processi saranno assegnati a rotazione, in via automatizzata, tra i tre collegi con utilizzo dell'applicativo ministeriale GIADA 2 programmato nel rispetto dei criteri di priorità.

2) Criteri di assegnazione dei processi da trattare avanti al Tribunale in composizione monocratica

I processi destinati alla trattazione monocratica conseguenti a decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. ovvero a provvedimenti emessi dal GIP/GUP vengono assegnati a rotazione, in via automatizzata, tra tutti i giudici con l'applicativo ministeriale GIADA 2, su un calendario di quindici udienze annuali dedicate sul ruolo di ciascun giudice.

I diversi canali previsti nell'applicativo GIADA 2 vengono predisposti, su indicazione del Presidente di sezione, in modo da associare a ciascuno di essi una delle fasce previste e così rispettare l'ordine di priorità nella fissazione dei processi a citazione diretta e derivanti da provvedimenti emessi dal GIP/GUP, ottenendo tempi diversi delle prime udienze di comparizione per ciascuna categoria di affari.

L'applicativo Giada2 viene, inoltre, programmato in modo da attribuire ai processi di maggiore impegno, individuati attraverso il titolo di reato contestato (artt.572, 589, 589 bis e 612 bis c.p.) ed il numero di imputati un punteggio più elevato, che ne consenta l'assegnazione in numero eguale all'interno della rotazione tra tutti i giudici.

Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente di sezione, valuterà per ogni anno, conformemente al carico dei procedimenti sopravvenuti, al numero dei giudici in servizio e all'apporto dei magistrati onorari, il limite massimo dei nuovi processi da chiamare per ciascuna udienza, distinti per categoria (da citazione diretta o da Gip/Gup), tenuto conto anche dei parametri indicati nel programma di gestione ex art.37 DL 6/7/2011 n.98 e previa interlocuzione col Procuratore della Repubblica.

L'evoluzione dei flussi ed il rispetto dei criteri di priorità saranno costantemente monitorati dal Presidente di sezione in modo tale da assicurare le opportune modifiche dei parametri di configurazione ovvero di intervenire, secondo il procedimento previsto dalla risoluzione del CSM dell'11 maggio 2016, con un aumento delle fissazioni qualora si verifichi tale possibilità e maturino le condizioni per accrescere la capacità di definizione del Tribunale.

La formazione del ruolo monocratico da assegnare al Presidente di sezione avverrà, sempre tramite l'applicativo GIADA 2, con una quota pari al 25% dei nuovi affari destinati a ciascun giudice.

In caso di indisponibilità del sistema di assegnazione automatizzato, e solo nei casi urgenti per i quali non è possibile attendere il ripristino del funzionamento, si seguirà il seguente procedimento: l'udienza verrà richiesta dal Procuratore della Repubblica, per i procedimenti a citazione diretta, o dal giudice dell'Ufficio GIP/GUP, negli altri casi, con trasmissione cartacea, comprensiva dell'integrale capo di imputazione; il Presidente della Sezione penale assegnerà il fascicolo secondo criterio a rotazione tra tutti i giudici a partire da quello con minore anzianità di ruolo e darà comunicazione, in forma cartacea, della data d'udienza alla Procura o al giudice dell'Ufficio GIP/GUP; successivamente, risolto il problema tecnico, su impulso del Presidente di Sezione e a cura del personale dell'Ufficio dibattimento, verranno inseriti i dati relativi ai procedimenti così assegnati nell'applicativo GIADA 2, che registrerà tali assegnazioni in modo da non alterare la distribuzione del carico di lavoro tra i giudici del dibattimento; l'elenco dei processi assegnati secondo il sistema eccezionale di assegnazione cartaceo sarà conservato presso l'ufficio del Presidente della Sezione penale.

CRITERI DI PRIORITA' PER LA FISSAZIONE E TRATTAZIONE DEI PROCESSI

Sono individuate tre distinte fasce di priorità (A, B e C) da osservare in ordine decrescente nella fissazione e nella trattazione dei processi penali.

Nel caso di procedimenti con la contestazione di più reati si tiene conto del reato più grave e, comunque, di quello inserito nella fascia maggiormente prioritaria.

FASCIA A (cd priorità assoluta enucleata all'interno della previsione ex art.132 bis att. c.p.p.)

In questa fascia, a priorità assoluta, vanno ricompresi la quasi totalità dei processi

di cui all'art. 132-bis disp att. c.p.p. Precisamente:

a) processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

b) Processi provenienti dall'udienza preliminare relativi:

a. ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale,

b. ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

c. ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni;

c) processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;

d) processi relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;

e) processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;

f) processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'art. 240-bis c.p. (già articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni).

FASCIA B (priorità successiva secondo i criteri elaborati dalla Conferenza distrettuale)

In tale fascia sono ricomprese le altre fattispecie previste dall'art.132 bis disp.att. c.p.p., per le quali, come evidenziato anche nei criteri adottati dalla Conferenza Distrettuale, è possibile individuare un grado di priorità successiva tenuto conto della pena edittale (punto 1), dello stato attuale di libertà dell'imputato (punto 2) e dell'aumento dei termini di prescrizione, nel caso di interruzione, di cui all'art. 161, co. 2, c.p. (punto3). Precisamente:

1. processi, non provenienti da udienza preliminare (dunque a citazione diretta), relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a quattro;

2. processi a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

3. processi nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.

Sono inserite in tale fascia, inoltre, le seguenti fattispecie, enucleate alla luce delle peculiarità dell'esperienza giudiziaria del circondario, come segue:

4. processi nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.000 Euro (non rientranti in quelli a priorità assoluta). La valutazione per i beni diversi dal denaro o prodotti finanziari avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;

5. processi nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta di cui alla lett. f). La valutazione avverrà con inevitabile approssimazione sulla base di una sommaria valutazione degli atti;

6. processi per i delitti di cui agli artt. 570, comma 2, c.p. e 570-bis c.p., nonché art. 582 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 577, comma 1 n. 1) e comma 2 c.p.;

7. processi per i reati di cui agli artt. 44 lett c) DPR 380/2001 e 181 d.lgs 42/2004;

8. processi considerati a trattazione urgente su istanza del pubblico ministero, dell'imputato, della parte civile e dei relativi difensori, per specifiche e motivate ragioni valutate dal Presidente di Sezione in sede di fissazione;

9. processi con costituzione di parte civile;

10. processi per opposizione a decreto penale di condanna.

FASCIA C

In tale fascia sono ricompresi tutti i processi che non rientrano nelle categorie sub A) e B.,

CRITERI DI SOSTITUZIONE NEI COLLEGI PENALI

-Nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricusazione o impedimento di un Collegio nel suo complesso, esso verrà sostituito dal Collegio che segue secondo l'ordine numerico, mentre il terzo Collegio verrà sostituito dal primo.

Nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento di un singolo componente del Collegio, la sostituzione avverrà utilizzando gli altri giudici assegnati alla sezione penale, ponendo in luogo di quello incompatibile, astenutosi, ricusato, assente o impedito il magistrato con minore anzianità di ruolo del Collegio che segue secondo ordine numerico. Nelle ipotesi di ulteriore incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento si procederà oltre secondo il medesimo criterio.

In ogni caso ciascun Collegio, in assenza del Presidente di sezione, sarà presieduto dal giudice con maggiore anzianità di ruolo tra quelli che lo compongono.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI MONOCRATICI

Nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento di uno dei giudici addetti al settore monocratico si provvederà alla sostituzione utilizzando, in luogo di quello incompatibile, astenutosi, ricusato, assente o impedito, il magistrato che segue immediatamente nell'ordine di anzianità di ruolo. Il più

giovane dei magistrati in servizio sarà sostituito dal magistrato più anziano.

DIRETTISSIME COLLEGIALI

Le direttissime collegiali verranno celebrate a rotazione tra i tre collegi, partendo dal primo.

DIRETTISSIME MONOCRATICHE

Le convalide dell'arresto ed i giudizi direttissimi saranno assegnati ai giudici professionali che terranno udienza monocratica nel giorno di presentazione dell'imputato, secondo criterio a rotazione tra loro a partire dal giudice con minore anzianità di ruolo.

In caso di impedimento o di assenza di un giudice, le convalide ed i conseguenti giudizi direttissimi saranno trattati dal giudice di altro ruolo monocratico che lo segue in ordine di anzianità di ruolo e tiene udienza nel giorno di presentazione dell'imputato, con recupero nell'assegnazione degli affari di analoga natura nelle occasioni successive.

Nei giorni in cui non è prevista alcuna udienza monocratica e nel caso di due giorni festivi consecutivi, le convalide dell'arresto ed i giudizi direttissimi saranno assegnati ai giudici professionali del settore dibattimentale secondo un turno a rotazione predisposto dal Presidente di sezione.

Nella giornata del sabato le convalide ed i giudizi direttissimi saranno assegnati a tutti i magistrati professionali addetti al settore penale dibattimentale, escluso il Presidente di sezione, secondo un turno a rotazione.

In caso di assenza o impedimento del giudice di turno, questi verrà sostituito dal giudice di turno del sabato successivo, il quale, a sua volta, verrà sostituito dal giudice assente o impedito il sabato precedente; in ogni caso l'impedimento o l'assenza dovranno essere comunicati tempestivamente al Presidente di sezione.

In tutti i casi, i giudici, esaurita la fase della convalida, tratterranno il processo per la fase di merito, rimanendone assegnatari.

APPELLI ALLE SENTENZE PENALI DEL GIUDICE DI PACE

Gli appelli alle sentenze penali dei Giudici di Pace di Tivoli e Subiaco saranno assegnati a rotazione a tutti i magistrati professionali del settore monocratico.

PROCEDIMENTI RELATIVI AD INCIDENTI DI ESECUZIONE

I procedimenti riguardanti incidenti di esecuzione relativi al ruolo collegiale saranno assegnati a rotazione ai membri del collegio che ha deciso nel merito, a partire da quello con minore anzianità di ruolo.

I procedimenti riguardanti incidenti di esecuzione relativi ad un ruolo monocratico saranno attribuiti individuando il giudice assegnatario in quello che ha emesso il provvedimento al quale si riferisce l'incidente di esecuzione; ove tale giudice non presti più servizio nell'Ufficio verranno assegnati al giudice che è subentrato in quel ruolo.

Negli altri casi saranno assegnati a rotazione fra tutti i giudici professionali addetti al settore dibattimentale penale, a partire da quello con minore anzianità di ruolo.

UTILIZZO DEI GOP

I G.O.P. opereranno in supplenza del magistrato professionale in udienza, in sede monocratica e collegiale, nei limiti previsti dall'art.181 della Circolare sulle Tabelle.

I G.O.P. dott.ssa Patrizi e dott.ssa Fabbrini, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2017, sono ciascuno titolari di un proprio ruolo monocratico, formato con processi loro assegnati, secondo i limiti previsti dalla legge

e dall'art.178 della Circolare sulle tabelle, con precedenti provvedimenti tabellari.

Il G.O.P. dott.ssa Patrizi terrà udienza tutti i mercoledì del mese.

Il G.O.P. dott.ssa Fabbrini terrà udienza tutti i martedì del mese e gli ultimi due venerdì del mese.

Nelle ipotesi di incompatibilità, astensione, ricusazione, assenza o impedimento di uno dei due G.O.P. titolari di un proprio ruolo monocratico si provvederà alla sostituzione con l'altro.

I G.O.P. Patrizi e Fabbrini sono, inoltre, inseriti nell'Ufficio per il processo costituito nel Settore del dibattimento.

OPPOSIZIONE A LIQUIDAZIONE DI COMPENSI

Le opposizioni alle liquidazioni dei compensi agli avvocati d'ufficio o ai difensori di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, ai periti e ai custodi nominati in sede penale, nonché ai provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato effettuate dai magistrati del settore penale, in sede centrale, saranno assegnate a tutti i magistrati professionali addetti al settore contenzioso civile, a rotazione, a partire dal più giovane in ruolo.

UFFICIO GIP/GUP

MAGISTRATI ADDETTI ALL'UFFICIO GIP/GUP

Sono addetti all'ufficio Gip/Gup i seguenti magistrati:



1. dott.ssa Sabina Lencioni
2. dott.ssa Chiara Miraglia
3. dott. Antonio Ruscito
4. posto vacante

Udienze dei giudici

Le udienze preliminari e camerali saranno tenute, alle ore 9.00, secondo il seguente calendario:

1. dott.ssa Lencioni: primo, secondo, terzo e quarto mercoledì del mese;
2. dott. Miraglia: primo, secondo, terzo e quarto martedì del mese;
3. dott. Ruscito: primo, secondo, terzo e quarto giovedì del mese.

Con la copertura del posto vacante n.4 ciascun giudice terrà udienza il giorno indicato come di seguito:

1. dott.ssa Lencioni: secondo, terzo e quarto mercoledì del mese;
2. dott.ssa Miraglia: primo, terzo e quarto martedì del mese;
3. dott. Ruscito: primo, secondo e terzo giovedì del mese;
4. posto vacante: secondo, terzo e quarto venerdì del mese.

Il giudice dr. Antonio Ruscito, in quanto magistrato di riferimento per l'informatica, ha la percentuale di riduzione del lavoro determinata dal decreto n. 16/2020.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E SOSTITUZIONE MAGISTRATI DEL SETTORE GIP-GUP

-AFFARI GIP

Ad eccezione dei procedimenti assegnati nel corso del turno per le convalide e gli atti urgenti, gli affari GIP verranno assegnati conformemente all'ultima cifra che compone il numero di R.G. PM del procedimento, attribuendosi al giudice n.2 (Miraglia) quelli

aventi quale ultima cifra del numero di RG, il numero 1, il 2 ed il 3; al giudice n.3 (Ruscito) quelli aventi quale ultima cifra del numero predetto il numero 4, il 5 ed il 6, ed al giudice n.1 (Lencioni) quelli aventi quale ultima cifra del numero predetto il numero 7, il numero 8 ed il 9. Ove l'ultima cifra del numero predetto sia 0 si terrà conto della cifra che la precede, e così in ipotesi di altro 0 precedente.

Con la copertura del posto n.4 gli affari GIP verranno assegnati conformemente alle ultime due cifre che compongono il numero di R.G. PM del procedimento, attribuendosi al secondo giudice (Miraglia) quelli aventi quali ultime cifre del numero di RG, dal numero 01 al 25; al giudice n.3 (Ruscito) quelli aventi quali ultime cifre del numero predetto dal numero 26 al 50; al giudice n.1 (Lencioni) quelli aventi quali ultime cifre del numero predetto dal numero 51 al 75; al giudice n.4 quelli aventi quali ultime cifre del numero predetto dal numero 76 allo 00.

Al giudice destinato alla copertura del posto vacante n.4 verranno assegnati inizialmente anche affari già pendenti, individuati, secondo criterio obiettivo e predeterminato, con apposito provvedimento tabellare.

I soli affari pervenuti con richiesta di misura cautelare personale si assegnano a rotazione tra tutti i giudici dell'ufficio in ordine numerico a partire dal titolare del posto n.1. Nel caso di sopravvenienza contestuale, sarà assegnato per primo l'affare con il numero di R.G. PM finale più basso.

Una volta designato per la trattazione del singolo primo affare, il GIP diviene assegnatario del procedimento anche per il compimento di tutti gli affari successivi, fino alla conclusione delle indagini preliminari.

Nei casi di richiesta di riti alternativi a seguito di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458 c.p.p., ovvero di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art.461 c.p.p. (compresi i casi di richieste di sospensione con messa alla prova e di oblazione), il procedimento viene riassegnato al magistrato che immediatamente segue per anzianità di ruolo il giudice che deve essere sostituito e, qualora anche quest'ultimo

non possa sostituirlo per ragioni di incompatibilità, al terzo giudice che lo segue per anzianità di ruolo e così via, fino all'ultimo che sarà sostituito dal n.1.

Nella ipotesi di astensione o impedimento del GIP assegnatario del procedimento si disporrà la sostituzione, quanto al titolare del terzo posto, designando il titolare del primo posto, quanto a quest'ultimo designando il titolare del secondo posto e, quanto a quest'ultimo designando il titolare del terzo posto.

Con la copertura del posto n.4, la sostituzione avverrà designando quanto al titolare del quarto posto il titolare del primo posto, quanto a quest'ultimo designando il titolare del secondo posto, quanto a quest'ultimo designando il titolare del terzo posto e quanto a quest'ultimo designando il titolare del quarto posto.

Per i soli atti urgenti, nella ipotesi di assenza o impedimento del GIP assegnatario del procedimento, lo stesso sarà sostituito, per il compimento del singolo atto, dal GIP impegnato in turno di convalida.

-AFFARI GUP

Gli affari verranno assegnati in base ad un criterio analogo a quello previsto per l'assegnazione degli affari Gip, dovendosi peraltro evitare che venga destinato per lo svolgimento di funzioni di Gup il medesimo magistrato che nell'ambito del procedimento ha svolto attività di Gip. Conseguentemente, attribuendosi al titolare del primo ruolo (Lencioni) quelli aventi quale ultima cifra del numero di R.G. PM, il numero 1, il 2 ed il 3; al titolare del secondo ruolo (Miraglia) quelli aventi quale ultima cifra del numero predetto il 4, il 5 ed il 6, ed al titolare del terzo ruolo (Ruscito) quelli aventi quale ultima cifra del numero predetto il 7, il numero 8 ed il 9. Ove l'ultima cifra del numero predetto sia 0 si terrà conto della cifra che la precede, e così in ipotesi di altro 0 precedente.

Con la copertura del posto n.4 l'applicazione dei criteri richiamati comporterà conseguentemente l'assegnazione al titolare del primo ruolo degli affari aventi quali

ultime due cifre del numero di R.G. PM, da 01 a 25; al titolare del secondo ruolo quelli aventi quale ultime due cifre del numero predetto dal 26 al 50; al titolare del terzo ruolo quelli aventi quale ultime cifre del numero predetto dal 76 a 00; al titolare del quarto ruolo quelli aventi quale ultime cifre del numero predetto dal 51 al 75.

Il ruolo da assegnare al giudice destinato alla copertura del posto vacante n. 4 verrà formato inizialmente anche con affari già pendenti, individuati, secondo criterio obiettivo e predeterminato, con apposito provvedimento tabellare tramite l'assegnazione di una serie di udienze originariamente previste sui ruoli preesistenti.

Nelle ipotesi di astensione, ricusazione, incompatibilità, assenza o impedimento del GUP assegnatario del processo, esso sarà sostituito in conformità allo stesso criterio previsto nei casi di astensione del GIP, o, quando ciò non sia possibile, designandosi uno dei magistrati addetti al settore penale dibattimentale da individuare secondo il medesimo criterio della rotazione a partire da quello con minore anzianità di ruolo.

TURNI DI CONVALIDA E PER GLI ATTI URGENTI

I turni di convalida degli arresti, dei fermi e dei decreti di intercettazione d'urgenza, con aggiunta delle richieste di interrogatorio di garanzia delegato, saranno svolti dai magistrati addetti all'Ufficio con criterio di alternanza settimanale.

PROCEDIMENTI RELATIVI AD INCIDENTI DI ESECUZIONE

I procedimenti riguardanti incidenti di esecuzione saranno attribuiti individuando il giudice assegnatario in quello che ha emesso il provvedimento cui l'incidente è relativo. Ove tale giudice non presti più servizio nell'Ufficio verranno assegnati al giudice che è subentrato in quel ruolo. In via residuale, ovvero ove non sia possibile individuare il successore nel ruolo, saranno assegnati a rotazione fra tutti i magistrati

assegnati all'Ufficio.

PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Presidente di Sezione presiederà il Tribunale, quale vicario, in caso di assenza, impedimento o mancanza del suo Presidente.

L'attività del Presidente di Sezione è connotata, da un lato, dalla collaborazione con il Presidente del Tribunale nella gestione dell'Ufficio, con riferimento alla predisposizione degli atti organizzativi essenziali, quali il Format e la Relazione ex art. 37 Dl n. 98/2011 e le tabelle di organizzazione dell'Ufficio o la partecipazione alle attività confluenti nella Conferenza Permanente degli Uffici giudiziari di Tivoli, nonché dallo svolgimento degli ulteriori incarichi affidati (coordinatore e referente per i GOP, coordinatore per i tirocini); dall'altro, dalla specifica organizzazione del settore dibattimentale e dell'ufficio Gip/Gup, con l'assegnazione dei relativi affari secondo i criteri tabellari, il monitoraggio del funzionamento dell'applicativo GIADA2 e la predisposizione dei turni per le direttissime e gli atti urgenti.

L'attività giurisdizionale si esplica: nella partecipazione, presiedendoli, nel primo e nel secondo collegio penale, con gestione degli incidenti di esecuzione, delle misure cautelari, della liquidazione delle spettanze ai difensori ed agli ausiliari del giudice; nella partecipazione, presiedendolo, anche nel terzo collegio penale sino alla copertura dei due posti di giudice professionale previsti per tale collegio; nella trattazione di un ridotto ruolo penale monocratico a stralcio formato con decreto del 4.1.2019 solo da processi di cd fascia A), provenienti da udienza preliminare; nella trattazione, dal momento della copertura dei due posti di giudice professionale previsti per la composizione del terzo collegio, anche di un ruolo monocratico formato, tramite l'applicativo GIADA 2, da nuovi affari con una quota pari al 25% di quelli destinati a ciascun giudice.

Il Presidente di sezione, inoltre, avrà l'incarico di svolgere i compiti previsti dalla circolare sulla formazione delle tabelle ed in particolare:

- sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari della sezione;
- distribuire il lavoro tra i giudici della sezione e vigilare sulla loro attività;
- curare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali in tutto il

settore penale con apposite riunioni bimestrali e comunicazioni, anche con modalità telematiche, a partire dalla condivisione delle sentenze emesse dal Tribunale e consultabili in cartella condivisa dalle postazioni di ufficio;

- coordinare le ferie dei giudici assegnati alla sezione penale;
- curare l'elaborazione, di concerto con la cancelleria, di tutte le statistiche del lavoro dei magistrati assegnati alla Sezione penale, con cadenza trimestrale ed annuale, anche comparata;
- collaborare con il Presidente del Tribunale nella attività di direzione dell'Ufficio anche per il raggiungimento degli obiettivi del documento organizzativo generale;
- verificare annualmente lo stato di realizzazione dell'obiettivo di riduzione delle pendenze ultratriennali, anche con riferimento al ruolo di ciascun giudice;
- curare i rapporti necessari con la Procura della Repubblica, promuovere e partecipare alle riunioni relative, con particolare riguardo a quelle previste normativamente.

Si dispone la immediata comunicazione del presente provvedimento al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio (professionali ed onorari) e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Manda alla segreteria per l'inserimento e le annotazioni di rito.

Tivoli, 30.03.2021

Il Presidente del Tribunale Ordinario

Stefano Carmine De Michele



ALLEGATI:

1. Verbali riunioni magistrati;
2. Verbale riunione con i consiglieri del COA di Tivoli;
3. Contributo del COA di Tivoli del 2.10.2020;
4. Nota indirizzata al Sig. Procuratore della Repubblica di Tivoli del 29.10.2020;
5. Contributo del Procuratore della Repubblica di Tivoli del 6.11.2020;
6. Programma di gestione ai sensi dell'art. 37 DL 98/2011;
7. Convenzione tra il Tribunale di Tivoli e la SSPL dell'Università La Sapienza di Roma con allegato progetto formativo;
8. Convenzione tra il Tribunale di Tivoli e l'ODCEC di Tivoli per lo svolgimento di un periodo di tirocinio professionale e "progetto di formazione"
9. Progetto formativo adottato per i tirocini ex art. 73;
10. Richiesta di interlocuzione alla commissione Flussi e al Comitato Pari Opportunità;
11. Relazioni MAGRIF;
12. Provvedimenti adottati a tutela della genitorialità;
13. Statistiche distrettuali civili e penali



